



16555/10

Fascicolo interistituzionale:
2008/0028 (COD)

DENLEG 139
AGRI 485
CODEC 1306

NOTA

del: Comitato dei Rappresentanti permanenti (parte prima)
al: Consiglio

n. prop. Comm: 6172/08 DENLEG 10 SAN 25 CONSOM 18 CODEC 162
n. doc. prec.: 16550/10 DENLEG 138 AGRI 484 CODEC 1303

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla
fornitura di informazioni sui prodotti alimentari ai consumatori
– *Accordo politico*
(*Deliberazione pubblica a norma dell'articolo 16, paragrafo 8 del trattato
sull'Unione europea*)

1. Il 1° febbraio 2008 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sui prodotti alimentari ai consumatori ("progetto di regolamento").

Il progetto di regolamento, basato sull'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, intende aggiornare le norme dell'Unione europea applicabili all'etichettatura dei prodotti alimentari e fonde in un unico regolamento le direttive applicabili all'etichettatura in generale¹ e all'etichettatura nutrizionale².

¹ Direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29).

² Direttiva 90/496/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1990, relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari (GU L 276 del 6.10.1990, pag. 40).

2. Il Parlamento europeo ha formulato la sua posizione in prima lettura il 16 giugno 2010³. Il Comitato economico e sociale europeo ha espresso il proprio parere il 18 settembre 2008⁴.
3. Gli organi preparatori del Consiglio hanno attentamente esaminato il progetto di regolamento nel corso delle presidenze francese, ceca, svedese⁵, spagnola ed ora belga.

Il 1° dicembre 2010 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha convenuto di sottoporre al Consiglio, in vista di un accordo politico, il testo figurante in allegato.

4. Si invita pertanto il Consiglio a raggiungere un accordo politico sul progetto di regolamento riportato in allegato.

³ 10972/10 (P7_TA(2010)0222).

⁴ GU C 77 del 31.3.2009, pag. 81.

⁵ Cfr. relazioni sull'andamento dei lavori 16519/08, 10641/09, 16594/09.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sui prodotti alimentari ai consumatori
(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea⁶,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁷,

deliberando in conformità della procedura legislativa ordinaria⁸,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 169 del trattato stabilisce che l'Unione deve contribuire ad assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori mediante gli strumenti che adotta in virtù dell'articolo 114.
- (2) La libera circolazione di alimenti sicuri e sani costituisce un aspetto essenziale del mercato interno e contribuisce in modo significativo alla salute e al benessere dei cittadini, nonché alla realizzazione dei loro interessi sociali ed economici.
- (3) Per ottenere un elevato livello di tutela della salute dei consumatori e assicurare il loro diritto all'informazione, occorre garantire che i consumatori siano adeguatamente informati sugli alimenti che consumano. Le scelte dei consumatori possono essere influenzate, tra l'altro, da considerazioni di salute, economiche, ambientali, sociali ed etiche.

⁶ GU C xxx del xx.xx.xxxx, pag. xx.

⁷ GU C 77 del 31.3.2009, pag. 81.

⁸ Posizione del Parlamento europeo del 16 giugno 2010, posizione del Consiglio del ...

- (4) Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare⁹, stabilisce che è un principio generale della legislazione alimentare di costituire una base per consentire ai consumatori di compiere scelte consapevoli in relazione agli alimenti che consumano e di prevenire qualunque pratica in grado di indurre in errore il consumatore.
- (5) La direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno¹⁰, comprende taluni aspetti della fornitura d'informazioni ai consumatori al fine specifico di prevenire azioni in grado di indurre in errore e omissioni di informazioni. I principi generali sulle pratiche commerciali sleali dovrebbero essere integrati da norme specifiche relative alla fornitura di informazioni sui prodotti alimentari ai consumatori.
- (6) Nella direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità, si stabiliscono norme dell'Unione sull'etichettatura dei prodotti alimentari applicabili a tutti gli alimenti¹¹. La maggior parte delle disposizioni previste da tale direttiva risalgono al 1978 e dovrebbero pertanto essere aggiornate.
- (7) La direttiva 90/496/CEE del Consiglio, del 24 settembre 1990, relativa all'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari¹², stabilisce norme sul contenuto e la presentazione delle informazioni sulle proprietà nutritive negli alimenti preimballati. Secondo tali norme l'inserimento di informazioni sulle proprietà nutritive è volontario, a meno che non figuri una dichiarazione nutrizionale in rapporto con l'alimento. La maggior parte delle disposizioni previste da tale direttiva risalgono al 1990 e dovrebbero pertanto essere aggiornate.
- (8) I requisiti generali di etichettatura sono integrati da una serie di disposizioni applicabili a tutti i prodotti alimentari in particolari circostanze o a talune categorie di alimenti. Vi sono inoltre diverse norme specifiche applicabili a specifici alimenti.

⁹ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

¹⁰ GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22.

¹¹ GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

¹² GU L 276 del 6.10.1990, pag. 40.

- (9) Anche se gli obiettivi originari e i principali componenti dell'attuale legislazione sull'etichettatura continuano ad essere validi, è necessario che essa sia razionalizzata al fine di agevolarne il rispetto e aumentare la chiarezza per le parti interessate, modernizzandola allo scopo di tenere conto dei nuovi sviluppi nel settore delle informazioni sui prodotti alimentari.
- (10) Vi è un sempre maggiore interesse del pubblico nel rapporto tra l'alimentazione e la salute e la scelta di una dieta adeguata alle esigenze individuali. Nel Libro bianco della Commissione, del 30 maggio 2007, riguardante una strategia europea sugli aspetti sanitari connessi all'alimentazione, al sovrappeso e all'obesità, si segnala che l'etichettatura nutrizionale è uno strumento importante per informare i consumatori sulla composizione degli alimenti e aiutarli ad adottare decisioni consapevoli. La strategia di politica dei consumatori 2007-2013 dell'UE ha sottolineato che consentire ai consumatori di effettuare scelte informate è essenziale per garantire al tempo stesso una concorrenza efficace e il benessere dei consumatori stessi. La conoscenza dei principi base della nutrizione e un'adeguata informazione nutrizionale sugli alimenti aiuterebbero in particolare i consumatori nell'adozione di tali decisioni.
- (11) Al fine di aumentare la certezza giuridica e garantire un'applicazione razionale e coerente, è opportuno abrogare le direttive 90/496/CEE e 2000/13/CE e sostituirle con un unico regolamento in grado di garantire la sicurezza sia dei consumatori che dell'industria, riducendo al tempo stesso gli oneri amministrativi.

- (12) A fini di chiarezza, è opportuno abrogare e inserire nel presente regolamento altri atti orizzontali, in particolare la direttiva 87/250/CEE della Commissione, del 15 aprile 1987, relativa all'indicazione del titolo alcolometrico volumico nell'etichettatura di bevande alcoliche destinate al consumatore finale¹³, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, dell'8 marzo 1999, che introduce deroghe alle disposizioni di cui all'articolo 7 della direttiva 79/112/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura dei prodotti alimentari¹⁴, la direttiva 2002/67/CE della Commissione, del 18 luglio 2002, relativa all'etichettatura dei generi alimentari contenenti chinino e dei prodotti alimentari contenenti caffeina¹⁵, il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione, del 31 marzo 2004, relativo all'etichettatura di prodotti e ingredienti alimentari addizionati di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli e/o esteri di fitostanolo¹⁶ e la direttiva 2008/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2008, relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di altre indicazioni obbligatorie oltre a quelle previste dalla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷.
- (13) È necessario stabilire definizioni, principi, requisiti e procedimenti comuni per determinare un quadro di riferimento chiaro e una base comune per le misure dell'Unione e nazionali che disciplinano il settore dell'informazione sui prodotti alimentari.
- (14) Per seguire un approccio completo ed evolutivo delle informazioni fornite ai consumatori sugli alimenti che essi consumano, si dovrebbe stabilire una definizione generale della legislazione concernente l'informazione sui prodotti alimentari che comprenda norme di carattere orizzontale e specifico, nonché una definizione generale delle informazioni sui prodotti alimentari che comprenda le informazioni fornite utilizzando anche mezzi diversi dall'etichetta.
- (15) Le regole dell'Unione dovrebbero applicarsi unicamente alle imprese la cui natura implica una certa continuità delle attività e un certo grado di organizzazione. Operazioni quali la manipolazione, il servizio, la vendita di prodotti alimentari da parte di privati a titolo occasionale durante manifestazioni – vendite di beneficenza, fiere o riunioni locali – non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.

¹³ GU L 113 del 30.4.1987, pag. 57.

¹⁴ GU L 69 del 16.3.1999, pag. 22.

¹⁵ GU L 191 del 19.7.2002, pag. 20.

¹⁶ GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 44.

¹⁷ GU L 27 del 31.12.2008, pag. 12.

- (16) La legislazione concernente l'informazione sui prodotti alimentari dovrebbe offrire una flessibilità sufficiente per mantenersi aggiornata sui nuovi requisiti in materia d'informazione ritenuti necessari dai consumatori e garantire l'equilibrio tra la protezione del mercato interno e le differenze nella percezione dei consumatori degli Stati membri.
- (17) La considerazione principale per richiedere informazioni sui prodotti alimentari obbligatorie dovrebbe essere quella di consentire ai consumatori di identificare e di fare un uso adeguato di un alimento e di effettuare scelte adatte alle esigenze dietetiche individuali. A tal fine, gli operatori dovrebbero agevolare l'accessibilità delle loro informazioni alle persone con menomazioni visive.
- (18) Affinché la legislazione concernente l'informazione sui prodotti alimentari possa adattarsi alle mutevoli necessità dei consumatori per quanto riguarda tali informazioni, qualunque considerazione sulla necessità di informazioni sui prodotti alimentari obbligatorie dovrebbe tenere conto dell'interesse che ha chiaramente dimostrato la maggior parte dei consumatori nella diffusione di determinate informazioni.
- (19) Tuttavia, nuovi requisiti obbligatori in materia di informazioni sui prodotti alimentari dovrebbero essere stabiliti solo laddove ciò sia necessario, in conformità ai principi di sussidiarietà, proporzionalità e sostenibilità.
- (20) Le norme relative alle informazioni sui prodotti alimentari dovrebbero proibire l'utilizzazione di informazioni che possono indurre in errore il consumatore, in particolare circa le caratteristiche dell'alimento, i suoi effetti o le sue proprietà, o attribuire proprietà medicinali agli alimenti. Per essere efficace, tale divieto dovrebbe applicarsi anche alla pubblicità e alla presentazione degli alimenti.

- (21) Per evitare la frammentazione delle norme relative alla responsabilità degli operatori del settore alimentare rispetto alle informazioni sui prodotti alimentari, è opportuno chiarire le responsabilità di tali operatori in questo ambito. Tale chiarimento dovrebbe essere conforme agli obblighi nei confronti del consumatore di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 178/2002.
- (22) Deve essere elaborato un elenco comprendente tutte le informazioni obbligatorie che, in linea di principio, dovrebbero essere fornite in rapporto con tutti gli alimenti destinati al consumatore finale e alle collettività. Tale elenco dovrebbe mantenere le informazioni già richieste conformemente alla legislazione vigente, che sono generalmente considerate come un prezioso acquis per l'informazione destinata ai consumatori.
- (23) Per tenere conto dei cambiamenti e dei progressi nell'ambito delle informazioni sui prodotti alimentari, si dovrebbe autorizzare la Commissione a consentire che alcune di tali indicazioni siano fornite attraverso mezzi alternativi. La consultazione delle parti interessate dovrebbe facilitare modifiche tempestive e mirate dei requisiti in materia d'informazione sui prodotti alimentari.
- (24) Determinati ingredienti o altre sostanze o prodotti (quali i coadiuvanti tecnologici), quando sono utilizzati nella produzione di alimenti e sono presenti nel prodotto finito, possono provocare allergie o intolleranze nei consumatori, e alcune di queste allergie o intolleranze costituiscono un pericolo per la salute delle persone colpite. È importante fornire informazioni sulla presenza di additivi alimentari, coadiuvanti tecnologici e altre sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze, in modo da consentire ai consumatori che soffrono di allergie o intolleranze alimentari di adottare decisioni sicure e informate.
- (25) Le etichette alimentari dovrebbero essere chiare e comprensibili per aiutare i consumatori che intendono effettuare scelte alimentari e dietetiche meglio informate. Gli studi dimostrano che la leggibilità costituisce un elemento importante per far sì che l'informazione contenuta nell'etichetta influenzi al massimo il pubblico e che le piccole dimensioni dei caratteri sono una delle cause principali dell'insoddisfazione dei consumatori nei confronti delle etichette alimentari. Tuttavia, per tener conto di tutti gli aspetti relativi alla leggibilità occorre sviluppare un approccio globale.

- (26) Al fine di garantire la disponibilità di informazioni sui prodotti alimentari, è necessario prendere in considerazione tutte le forme in cui gli alimenti vengono forniti ai consumatori, compresa la vendita di alimenti mediante tecniche di comunicazione a distanza. Anche se è evidente che qualunque alimento fornito mediante la vendita a distanza deve rispettare gli stessi requisiti di informazione degli alimenti venduti nei negozi, è necessario chiarire che, in tali casi, le informazioni sui prodotti alimentari obbligatorie dovrebbero essere disponibili anche prima che sia effettuato l'acquisto.
- (27) Al fine di fornire ai consumatori le informazioni sui prodotti alimentari necessarie per effettuare una scelta informata, anche le miscele di bevande alcoliche dovrebbero fornire informazioni sui loro ingredienti.
- (28) È inoltre importante fornire ai consumatori informazioni sulle altre bevande alcoliche. Esistono già disposizioni specifiche sull'etichettatura dei vini a livello di Unione. Il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)¹⁸ prevede norme che assicurano un'adeguata protezione e informazione dei consumatori. Di conseguenza, l'obbligo di elencare gli ingredienti e di fornire una dichiarazione nutrizionale non dovrebbe applicarsi in questa fase al vino. Analogamente, la protezione del consumatore è assicurata dal regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli¹⁹ e dal regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose. Pertanto la stessa deroga dovrebbe applicarsi alle bevande contemplate dai suddetti due regolamenti.

¹⁸ GU L 155 del 13.6.2008, pag. 28.

¹⁹ GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1.

- (28 bis) È necessario trattare nello stesso modo le bevande equiparabili al vino, ai vini aromatizzati, alle bevande aromatizzate a base di vino, ai cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli e alle bevande spiritose, ed assicurare che a tali bevande si applichino gli stessi requisiti di legge in materia d'informazione sui prodotti alimentari. Di conseguenza la deroga dall'obbligo di elencare gli ingredienti e di fornire una dichiarazione nutrizionale dovrebbe applicarsi anche alle bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2% in volume ottenute dalla fermentazione di frutta o ortaggi, all'idromele e a tutti i tipi di birra.
- (28 ter) Tuttavia la Commissione, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, stilerà una relazione nell'intento di chiarire se alcune categorie di bevande debbano essere esentate, in particolare, dal fornire le informazioni relative al valore energetico, precisando altresì i motivi che giustificano eventuali deroghe, tenuto conto della necessità di assicurare la coerenza con altre politiche pertinenti dell'Unione europea. La Commissione, se necessario, può inoltre proporre requisiti specifici nel contesto del presente regolamento.
- (29) Le indicazioni relative al paese d'origine o al luogo di provenienza di un alimento dovrebbero essere fornite ogni volta che la loro assenza può indurre in errore i consumatori per quanto riguarda il reale paese d'origine o luogo di provenienza del prodotto. In tutti i casi, l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dovrebbe essere fornita in modo tale da non trarre in inganno il consumatore e sulla base di criteri chiaramente definiti in grado di garantire condizioni eque di concorrenza per l'industria e di far sì che i consumatori comprendano meglio le informazioni relative al paese d'origine e al luogo di provenienza degli alimenti. Tali criteri non dovrebbero applicarsi ad indicatori collegati al nome o all'indirizzo dell'operatore del settore alimentare.
- (30) In alcuni casi gli operatori del settore alimentare potrebbero scegliere di indicare su base volontaria l'origine di un prodotto alimentare per richiamare l'attenzione dei consumatori sulle qualità del loro prodotto. Anche tali indicazioni dovrebbero essere conformi a criteri armonizzati.

(30 bis) Come conseguenza della crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina, l'indicazione dell'origine è attualmente obbligatoria per le carni bovine ed i prodotti a base di carni bovine²⁰ all'interno dell'Unione europea ed ha creato aspettative nei consumatori. La valutazione d'impatto effettuata dalla Commissione conferma che l'origine delle carni sembra essere la preoccupazione principale dei consumatori. Vi sono altre carni di cui si fa ampio consumo nell'Unione europea, quali le carni di animali della specie suina, ovina, caprina e le carni di volatili. Pertanto è opportuno imporre la dichiarazione obbligatoria dell'origine per tali prodotti.

I requisiti specifici relativi all'origine potrebbero essere diversi da un tipo di carni all'altro a seconda delle caratteristiche delle specie animali. È opportuno prevedere, tramite norme di attuazione, l'istituzione di requisiti obbligatori che potrebbero variare da un tipo di carni all'altro tenendo conto del principio di proporzionalità e degli oneri amministrativi per gli operatori del settore alimentare e per le autorità incaricate di far applicare la legislazione.

²⁰ Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1).

(30 ter) Le disposizioni obbligatorie relative all'origine sono state elaborate sulla base di approcci verticali come per il miele²¹, la frutta e gli ortaggi²², il pesce²³, le carni bovine ed i prodotti a base di carni bovine²⁴ e l'olio d'oliva²⁵. Occorre esaminare la possibilità di estendere ad altri prodotti alimentari l'etichettatura di origine obbligatoria. Pertanto è opportuno chiedere alla Commissione di preparare una relazione concernente i seguenti prodotti alimentari: tipi di carni diverse dalle carni delle specie suina, ovina, caprina e dalle carni di volatili; il latte; il latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari; le carni usate quali ingrediente; i prodotti alimentari non trasformati; i prodotti a base di un unico ingrediente; gli ingredienti che rappresentano più del 50% di un alimento.

Poiché il latte è uno dei prodotti per i quali un'indicazione di origine è ritenuta di particolare interesse, la relazione della Commissione su tale prodotto dovrebbe essere resa disponibile al più presto.

Sulla scorta delle conclusioni della relazione, la Commissione può presentare proposte di modifica delle disposizioni pertinenti dell'Unione o, ove opportuno, nuove iniziative per settori.

(31) Le regole dell'Unione europea sull'origine non preferenziale sono stabilite nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario²⁶ e le sue disposizioni di applicazione nel regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 che istituisce il codice doganale comunitario²⁷. La determinazione del paese d'origine degli alimenti si baserà su queste regole, ben note agli operatori commerciali e alle amministrazioni, che dovrebbero agevolare l'applicazione della normativa.

²¹ Direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 47).

²² Regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli (GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1).

²³ Regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22).

²⁴ Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1).

²⁵ Regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione del 13 giugno 2002 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva (GU L 155 del 14.6.2002, pag. 27).

²⁶ GU L 302 del 19.10.1993, pag. 1.

²⁷ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

- (32) La dichiarazione nutrizionale di un alimento fa riferimento alle informazioni sulla presenza di calorie e di alcuni elementi nutritivi negli alimenti. La presentazione obbligatoria di informazioni sulle proprietà nutritive dovrebbe aiutare ad agire nell'ambito dell'educazione nutrizionale per il pubblico e garantire scelte alimentari informate.
- (33) Il Libro bianco della Commissione concernente una strategia europea sugli aspetti sanitari connessi all'alimentazione, al sovrappeso e all'obesità ha posto l'accento su alcuni elementi nutrizionali importanti per la salute pubblica, quali i grassi saturi, gli zuccheri o il sodio. È quindi opportuno che i requisiti sulla presentazione obbligatoria di informazioni nutrizionali tengano conto di tali elementi.
- (33 bis) Poiché l'obiettivo del presente regolamento è quello di fornire al consumatore finale le basi a partire dalle quali egli può scegliere con cognizione di causa, è importante al riguardo assicurare che il consumatore finale comprenda facilmente le informazioni fornite nelle etichette. Sull'etichetta è quindi opportuno usare il termine "sale" invece del termine corrispondente della sostanza nutritiva "sodio".
- (34) In generale, i consumatori non sono consapevoli del contributo potenziale delle bevande alcoliche alla loro dieta in generale. È quindi opportuno garantire la fornitura di informazioni sul contenuto nutritivo, in particolare delle miscele di bevande alcoliche.
- (35) A fini di coerenza del diritto dell'Unione, l'inserimento volontario di dichiarazioni nutrizionali o sulla salute nelle etichette dovrebbe essere conforme a quanto stabilito nel regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle dichiarazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari²⁸.
- (36) Per evitare oneri non necessari all'industria, è opportuno esentare alcune categorie di prodotti non trasformati o per i quali le informazioni nutrizionali non sono un fattore determinante per la scelta dei consumatori dall'obbligo di esibire dichiarazioni nutrizionali, a meno che l'obbligo di fornire tali informazioni non sia previsto da altre norme dell'Unione.

²⁸ GU L 404 del 30.12.2006, pag. 9.

- (37) Per interessare il consumatore medio ed essere conformi alle finalità informative cui devono corrispondere, e considerato l'attuale livello di conoscenze relative alla nutrizione, le informazioni fornite dovrebbero essere semplici e facilmente comprensibili. La collocazione di informazioni nutrizionali in parte nella parte anteriore dell'imballaggio e in parte in quella posteriore può confondere i consumatori. Pertanto, la dichiarazione nutrizionale dovrebbe figurare nel medesimo campo visivo. Inoltre, su base volontaria, alcune informazioni possono essere ripetute ad esempio nella "parte anteriore dell'imballaggio". La possibilità di scegliere liberamente le informazioni che possono essere ripetute potrebbe confondere i consumatori. Pertanto occorre precisare quali informazioni possono essere ripetute, per far sì che i consumatori possano vedere facilmente le informazioni nutrizionali essenziali al momento di acquistare gli alimenti.
- (37 bis) Per incoraggiare gli operatori del settore alimentare a fornire su base volontaria le informazioni contenute nella dichiarazione nutrizionale per alimenti quali le bevande alcoliche ed i prodotti alimentari non preimballati ai quali potrebbe non applicarsi l'obbligo della dichiarazione nutrizionale, si dovrebbe dar loro la possibilità di dichiarare solo alcuni elementi della dichiarazione nutrizionale. Tuttavia è opportuno stabilire chiaramente quali informazioni possano essere fornite su base volontaria, onde evitare che la possibilità di scelta dell'operatore del settore alimentare induca in errore il consumatore.
- (38) Si sono recentemente registrate evoluzioni nell'espressione della dichiarazione nutrizionale, sotto una forma diversa dal valore per 100g/100ml/porzione, o nella sua presentazione, attraverso l'uso di grafici o simboli, in taluni Stati membri e in talune organizzazioni del settore alimentare. Tali forme supplementari di espressione e presentazione possono aiutare i consumatori a comprendere meglio la dichiarazione nutrizionale. Non disponiamo tuttavia di elementi sufficienti, per l'intera Unione, sul modo in cui il consumatore medio comprende e utilizza le forme alternative di espressione o presentazione delle informazioni. È pertanto opportuno consentire che siano sviluppate diverse forme di espressione e presentazione sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento e invitare la Commissione a redigere una relazione sull'uso di tali forme di espressione e presentazione, sul loro effetto sul mercato interno e sull'opportunità di un'ulteriore armonizzazione.

- (38 bis) Per aiutare la Commissione a presentare tale relazione, gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione le pertinenti informazioni sull'uso di forme di espressione e presentazione supplementari della dichiarazione nutrizionale sul proprio mercato. A tal fine gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di richiedere agli operatori del settore alimentare che immettono sul proprio mercato prodotti alimentari recanti forme di espressione o presentazione supplementari di notificare alle autorità nazionali l'uso di tali forme supplementari e le pertinenti giustificazioni concernenti il soddisfacimento dei requisiti essenziali stabiliti dal presente regolamento.
- (38 ter) È opportuno assicurare un certo livello di coerenza nello sviluppo di forme di espressione e presentazione supplementari della dichiarazione nutrizionale. È pertanto opportuno promuovere lo scambio e la condivisione costanti di buone prassi e di esperienze tra gli Stati membri e la Commissione, favorendo la partecipazione delle parti interessate a tali scambi.
- (39) La dichiarazione, nello stesso campo visivo, delle quantità di elementi nutrizionali e di indicatori comparativi in una forma facilmente identificabile che consenta di valutare le proprietà nutrizionali di un prodotto alimentare dovrebbe essere considerata nel suo insieme come una parte della dichiarazione nutrizionale e non dovrebbe essere trattata come un gruppo di indicazioni distinte.
- (40) L'esperienza dimostra che spesso i dati forniti volontariamente sui prodotti alimentari nuocciono alla chiarezza delle informazioni che devono essere fornite obbligatoriamente. È quindi opportuno stabilire criteri che aiutino gli operatori del settore alimentare e le autorità incaricate di far applicare la legislazione a trovare un equilibrio tra informazioni obbligatorie e informazioni facoltative sui prodotti alimentari.
- (41) È opportuno che gli Stati membri mantengano il diritto di stabilire norme che disciplinano le informazioni sugli alimenti non preimballati, in funzione delle condizioni pratiche e della situazione sul loro territorio. Anche se in tal caso i consumatori chiedono poche informazioni supplementari, l'indicazione dei potenziali allergeni è ritenuta estremamente importante. Risulta che la maggior parte dei problemi derivanti da allergie alimentari hanno origine negli alimenti non preimballati. Di conseguenza, questo tipo di informazioni dovrebbe sempre essere fornito ai consumatori.

- (42) Quanto alle materie espressamente armonizzate dal presente regolamento, gli Stati membri non dovrebbero avere la possibilità di adottare disposizioni nazionali salvo se il diritto dell'Unione lo autorizza. Il presente regolamento non impedisce agli Stati membri di adottare disposizioni nazionali su materie in esso non espressamente armonizzate.
- (43) Le regole relative all'informazione sui prodotti alimentari dovrebbero poter essere adattate all'evoluzione rapida dell'ambiente sociale, economico e tecnologico.
- (47) Gli Stati membri dovrebbero effettuare controlli ufficiali per garantire il rispetto del presente regolamento, conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali²⁹.
- (48) È opportuno aggiornare i riferimenti alla direttiva 90/496/CEE nel regolamento (CE) n. 1924/2006 e nel regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti³⁰, in modo da tener conto del presente regolamento. I regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza.
- (48 bis) L'aggiornamento irregolare e frequente dei requisiti in materia di informazioni sui prodotti alimentari può comportare notevoli oneri amministrativi per le aziende del settore, specialmente per le imprese di piccole e medie dimensioni. È pertanto opportuno assicurare che le misure adottate dalla Commissione nell'esercizio delle competenze conferite dal presente regolamento si applichino lo stesso giorno di un anno civile dopo un appropriato periodo transitorio. Dovrebbe essere consentito derogare a questo principio nei casi di emergenza quando lo scopo delle misure in questione è la protezione della salute umana.

²⁹ GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

³⁰ GU L 404 del 30.12.2006, pag. 26.

- (49) Per consentire agli operatori del settore alimentare di adattare l'etichettatura dei propri prodotti ai nuovi requisiti introdotti dal presente regolamento, è importante prevedere appropriati periodi di transizione per l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento.
- (49 bis) Tenuto conto delle modifiche sostanziali dei requisiti relativi all'etichettatura nutrizionale introdotte dal presente regolamento, in particolare le modifiche relative al contenuto della dichiarazione nutrizionale, è opportuno autorizzare gli operatori del settore alimentare ad anticipare l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento.
- (50) Poiché gli obiettivi delle azioni da adottare non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, e possono dunque essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso.
- (50 bis) La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati a norma dell'articolo 290 del TFUE riguardo, tra l'altro, alla messa a disposizione di determinate indicazioni obbligatorie con mezzi diversi dall'apposizione sull'imballaggio o sull'etichetta, all'elenco dei prodotti alimentari per i quali non è richiesto un elenco di ingredienti, al riesame dell'elenco delle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranza o all'elenco delle sostanze nutritive che possono essere dichiarate su base volontaria. È particolarmente importante che la Commissione svolga consultazioni adeguate nel corso dei suoi lavori preparatori, anche a livello di esperti.

(55) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe essere incaricata dell'adozione di norme di attuazione concernenti, tra l'altro, le modalità di espressione di una o più indicazioni attraverso pittogrammi o simboli invece che parole o numeri, il contrasto tra i caratteri stampati e lo sfondo, il modo di indicare il termine minimo di conservazione, il modo di indicare il paese di origine o il luogo di provenienza della carne, la precisione dei valori dichiarati per la dichiarazione nutrizionale o l'espressione per porzione o per unità di consumo della dichiarazione nutrizionale. A norma dell'articolo 291 del TFUE, le regole e i principi relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione sono stabiliti preventivamente mediante un regolamento adottato secondo la procedura legislativa ordinaria. In attesa dell'adozione di tale nuovo regolamento, continua ad applicarsi la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione³¹, ad eccezione della procedura di regolamentazione con controllo, che non è applicabile.

³¹ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e campo d'applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce le basi che garantiscono un elevato livello di protezione dei consumatori in materia di informazioni sui prodotti alimentari, tenendo conto delle differenze di percezione dei consumatori e delle loro esigenze in materia di informazione, garantendo al tempo stesso il buon funzionamento del mercato interno.
2. Il presente regolamento definisce in modo generale i principi, i requisiti e le responsabilità che disciplinano l'informazione sui prodotti alimentari e, in particolare, l'etichettatura dei prodotti alimentari. Fissa gli strumenti volti a garantire il diritto dei consumatori all'informazione e le procedure per la fornitura di informazioni sui prodotti alimentari, tenendo conto dell'esigenza di prevedere una flessibilità sufficiente in grado di rispondere alle evoluzioni future e ai nuovi requisiti di informazione.
3. Il presente regolamento si applica agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare quando le loro attività riguardano la fornitura di informazioni sui prodotti alimentari ai consumatori.
Si applica a tutti i prodotti alimentari destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività, e a quelli destinati alla fornitura delle collettività.
4. Il presente regolamento si applica fatti salvi i requisiti di etichettatura stabiliti da specifiche disposizioni dell'Unione per particolari prodotti alimentari.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si applicano le seguenti definizioni:
 - a) le definizioni di "alimento" (o "prodotto alimentare"), "legislazione alimentare", "impresa alimentare", "operatore del settore alimentare", "commercio al dettaglio", "immissione sul mercato" e "consumatore finale" di cui all'articolo 2 e all'articolo 3, paragrafi 1, 2, 3, 7, 8 e 18, del regolamento (CE) n. 178/2002;
 - b) le definizioni di "trattamento", "prodotti non trasformati" e "prodotti trasformati" di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere m), n) e o) del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari³²;
 - b bis) la definizione di "enzima alimentare" di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari³³;
 - c) le definizioni di "additivo alimentare", "coadiuvante tecnologico" e "supporto" di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b) e all'allegato I del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari³⁴;
 - d) la definizione di "aroma" di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti³⁵;
 - e) le definizioni di "carni" e "carni separate meccanicamente" di cui ai punti 1.1 e 1.14 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004;

³² GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

³³ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 7.

³⁴ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.

³⁵ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 34.

- f) la definizione di "sostanza nutritiva" di cui all'articolo 2, paragrafo 2, punto 2 del regolamento (CE) n. 1924/2006;
- g) la definizione di "tecnica di comunicazione a distanza" di cui all'articolo 2 della direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza³⁶.
- h) la definizione di "pubblicità" di cui all'articolo 2, lettera a) della direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa.
- i) la definizione di "nanomateriali ingegnerizzati" di cui all'articolo [...] del regolamento (UE) n. [...] del [...] del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai nuovi prodotti alimentari e che modifica il regolamento (CE) n. 1331/2008 che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari.

2. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

- a) "informazione sui prodotti alimentari": qualunque informazione concernente un prodotto alimentare e messa a disposizione del consumatore finale mediante un'etichetta, altri materiali di accompagnamento o qualunque altro mezzo, compresi gli strumenti della tecnologia moderna o la comunicazione verbale;
- b) "legislazione concernente l'informazione sui prodotti alimentari": disposizioni dell'Unione che disciplinano l'informazione sui prodotti alimentari e in particolare l'etichettatura, comprese le norme generali applicabili alla totalità o ad alcuni prodotti alimentari e le norme che si applicano unicamente a specifici alimenti;
- c) "informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari": indicazioni che le disposizioni dell'Unione impongono di fornire al consumatore finale;

³⁶ GU L 144 del 4.6.1997, pag. 19.

- d) "collettività": qualunque struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole e ospedali in cui, nel quadro di un'attività imprenditoriale, vengono preparati alimenti destinati al consumatore finale che sono pronti al consumo senza ulteriore preparazione;
- e) "prodotto alimentare preimballato": l'unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un prodotto alimentare e dall'imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l'imballaggio stesso;
- f) "ingrediente": qualunque sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi e gli enzimi alimentari, e qualunque costituente di un ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare e ancora presente nel prodotto finito, anche se sotto forma modificata; i residui non sono considerati come ingredienti;
- g) "luogo di provenienza": qualunque luogo indicato come quello da cui proviene il prodotto alimentare, ma che non è il "paese d'origine" così come definito conformemente agli articoli da 23 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio;
- h) "ingrediente composto": qualunque ingrediente che è esso stesso il prodotto di più ingredienti;
- i) "etichetta": qualunque marchio commerciale o di fabbrica, segno, immagine o altra rappresentazione grafica scritto, stampato, stampinato, marchiato, impresso in rilievo o a impronta sull'imballaggio o sul contenitore di un prodotto alimentare o che accompagna detto imballaggio o contenitore;
- j) "etichettatura": qualunque menzione, indicazione, marchio di fabbrica o commerciale, immagine o simbolo che si riferisce a un prodotto alimentare e che figura su qualunque imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta che accompagna o si riferisce a tale alimento;

- k) "campo visivo": tutte le superfici di un imballaggio che possono essere lette da un unico angolo visuale, consentendo un accesso rapido ed agevole alle informazioni contenute nell'etichetta nel senso che il consumatore non ha bisogno, per leggere tali informazioni, di esaminare l'imballaggio su più facce;
 - l) "denominazione legale": la denominazione di un prodotto alimentare prescritta dalle disposizioni dell'Unione ad esso applicabili o, in mancanza di tali disposizioni, la denominazione prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative applicabili nello Stato membro nel quale il prodotto alimentare è venduto al consumatore finale o alle collettività;
 - m) "denominazione usuale": una denominazione che è accettata quale nome dell'alimento dai consumatori dello Stato membro nel quale tale alimento è venduto, senza che siano necessarie ulteriori spiegazioni;
 - n) "denominazione descrittiva": denominazione che descrive il prodotto alimentare e, se necessario, la sua utilizzazione, ed è sufficientemente chiara affinché i consumatori determinino la sua reale natura e lo distinguano da altri prodotti con i quali potrebbe essere confuso;
 - o) "ingrediente primario": l'ingrediente di un alimento che rappresenta più del 50% di tale alimento o che è associato abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per il quale nella maggior parte dei casi è richiesta un'indicazione quantitativa;
 - s) "termine minimo di conservazione di un prodotto alimentare": la data fino alla quale tale prodotto conserva le sue proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione.
3. Ai fini del presente regolamento, il paese di origine di un prodotto alimentare si riferisce all'origine di tale prodotto, come definita conformemente agli articoli da 23 a 26 del regolamento (CE) n. 2913/92.
4. Si applicano inoltre le definizioni specifiche dell'allegato I.

CAPO II
PRINCIPI GENERALI DELL'INFORMAZIONE SUI PRODOTTI ALIMENTARI

Articolo 3

Obiettivi generali

1. La fornitura di informazioni sui prodotti alimentari tende ad un livello elevato di protezione della salute e degli interessi dei consumatori, fornendo ai consumatori finali le basi a partire dalle quali essi possono scegliere con cognizione di causa e utilizzare i prodotti alimentari in modo sicuro, nel rispetto in particolare di considerazioni sanitarie, economiche, ecologiche, sociali ed etiche.
2. La legislazione concernente l'informazione sui prodotti alimentari intende stabilire nell'Unione le condizioni per la libera circolazione dei prodotti alimentari legalmente prodotti e commercializzati, tenuto conto, eventualmente, della necessità di proteggere gli interessi legittimi dei produttori e di promuovere la fabbricazione di prodotti di qualità.
3. Quando la legislazione concernente l'informazione sui prodotti alimentari stabilisce nuovi requisiti, è opportuno tenere conto della necessità di stabilire un periodo transitorio dopo l'entrata in vigore di tali requisiti, durante il quale i prodotti alimentari la cui etichetta non soddisfa i nuovi requisiti possono essere immessi sul mercato e gli stock dei suddetti prodotti alimentari immessi sul mercato prima della scadenza del periodo transitorio possono continuare ad essere venduti sino ad esaurimento.

Articolo 4

Principi che disciplinano le informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari

1. Le eventuali informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari richieste dalla legislazione concernente l'informazione sui prodotti alimentari rientrano, in particolare, in una delle seguenti categorie:
 - a) informazioni sull'identità e la composizione, le proprietà o altre caratteristiche del prodotto alimentare;

- b) informazioni sulla protezione della salute dei consumatori e sull'utilizzazione sicura del prodotto alimentare. Tali informazioni riguardano in particolare:
 - i) gli attributi collegati alla composizione del prodotto che possono avere un effetto nocivo sulla salute di alcune categorie di consumatori;
 - ii) la durata, le condizioni di conservazione e utilizzazione sicura;
 - iii) l'impatto sulla salute, compresi i rischi e le conseguenze collegati ad un consumo nocivo e pericoloso del prodotto alimentare;
 - c) informazioni sulle caratteristiche nutrizionali che consentano ai consumatori, compresi quelli che devono seguire un regime alimentare speciale, di scegliere con cognizione di causa.
2. Nel valutare se occorra imporre informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari, si prende in considerazione il fatto che la maggioranza dei consumatori ritiene particolarmente necessarie alcune informazioni cui attribuisce un valore significativo o si tiene conto di alcuni elementi generalmente ritenuti utili per il consumatore in quanto gli consentono di scegliere con cognizione di causa.

Articolo 5

Consultazione dell'Autorità

Qualunque misura adottata nell'ambito della legislazione concernente l'informazione sui prodotti alimentari e suscettibile di avere un impatto sulla salute pubblica è adottata previa consultazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.

CAPO III
REQUISITI GENERALI RELATIVI ALL'INFORMAZIONE SUI PRODOTTI
ALIMENTARI E RESPONSABILITÀ DEGLI OPERATORI DEL SETTORE
ALIMENTARE

Articolo 6

Requisito di base

Qualunque prodotto alimentare destinato al consumatore finale o alle collettività è accompagnato da informazioni conformi al presente regolamento.

Articolo 7

Pratiche leali d'informazione

1. Le informazioni sui prodotti alimentari non inducono in errore, in particolare:
 - a) per quanto riguarda le caratteristiche dell'alimento e, in particolare, la natura, l'identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d'origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione;
 - b) attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede;
 - c) suggerendo che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, mentre tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono le stesse caratteristiche;
 - d) suggerendo, nella descrizione o nelle illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, anche se di fatto si tratta di un prodotto alimentare in cui un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato è stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente.

2. Le informazioni sui prodotti alimentari sono precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore.

3. Fatte salve le deroghe previste dalla legislazione dell'Unione applicabile alle acque minerali naturali e ai prodotti alimentari destinati ad una particolare utilizzazione nutrizionale, le informazioni sui prodotti alimentari non attribuiscono a tali prodotti la proprietà di prevenire, trattare o guarire una malattia umana, né fanno riferimento a tali proprietà.

4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche:
 - a) alla pubblicità;
 - b) alla presentazione dei prodotti alimentari e in particolare alla forma, aspetto o imballaggio di tali prodotti, al materiale d'imballaggio utilizzato, al modo in cui sono disposti o al contesto nel quale sono esposti.

Articolo 8

Responsabilità

- 1 bis. L'operatore del settore alimentare responsabile dell'informazione sui prodotti alimentari è l'operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se l'operatore non è stabilito nell'Unione europea, l'importatore nel mercato dell'Unione europea.
3. L'operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sui prodotti alimentari assicura la presenza e l'esattezza delle informazioni sui prodotti alimentari, conformemente alla legislazione concernente l'informazione sui prodotti alimentari applicabile ed ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali.
4. Gli operatori del settore alimentare che non hanno influenza sulle informazioni relative ai prodotti alimentari non forniscono alimenti di cui conoscono o presumono, in base alle informazioni in loro possesso in qualità di professionisti, la non conformità con la legislazione concernente l'informazione sui prodotti alimentari applicabile e con i requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali.
- 4 bis. Gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, non modificano le informazioni che accompagnano un prodotto alimentare se tale modifica può indurre in errore il consumatore finale o ridurre in qualunque altro modo il livello di protezione dei consumatori e le loro possibilità di compiere scelte consapevoli. Gli operatori del settore alimentare sono responsabili delle eventuali modifiche da essi apportate alle informazioni sui prodotti alimentari che accompagnano il prodotto stesso.

- 4 ter. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi da 3 a 4 bis, gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, garantiscono e verificano la conformità con i requisiti previsti dalla legislazione concernente l'informazione sui prodotti alimentari e dalle pertinenti disposizioni nazionali attinenti alle loro attività.
5. Gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, vigilano affinché le informazioni sui prodotti alimentari non preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività siano trasmesse all'operatore che riceve tali prodotti, in modo che le informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari siano eventualmente fornite al consumatore finale.
6. Nei seguenti casi, gli operatori del settore alimentare, nell'ambito delle imprese che controllano, vigilano affinché le indicazioni obbligatorie richieste in virtù degli articoli 9 e 10 appaiano sul preimballaggio o su un'etichetta ad esso apposta, o sui documenti commerciali che si riferiscono a tale prodotto se si può garantire che tali documenti accompagnano il prodotto alimentare cui si riferiscono o sono stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna:
- a) quando il prodotto alimentare preimballato è destinato al consumatore finale, ma commercializzato in una fase precedente alla vendita al consumatore finale e quando questa fase non è la vendita a una collettività;
 - b) quando il prodotto alimentare preimballato è destinato ad essere fornito a collettività per esservi preparato, trasformato, frazionato o tagliato.

Fatte salve le disposizioni del primo comma, gli operatori del settore alimentare vigilano affinché le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), f), g) e h) figurino anche sull'imballaggio esterno nel quale i prodotti alimentari preimballati sono presentati al momento della commercializzazione.

7. Gli operatori del settore alimentare che forniscono ad altri operatori del settore alimentare prodotti alimentari non destinati al consumatore finale o alle collettività assicurano che a tali operatori siano fornite sufficienti informazioni che consentano loro, se del caso, di adempiere agli obblighi di cui all'articolo 8, paragrafo 3.

CAPO IV
INFORMAZIONI OBBLIGATORIE SUI PRODOTTI ALIMENTARI

SEZIONE 1
CONTENUTO E PRESENTAZIONE

Articolo 9

Elenco delle indicazioni obbligatorie

1. Conformemente agli articoli da 10 a 34 e fatte salve le eccezioni previste nel presente capo, sono obbligatorie le seguenti indicazioni:
- a) la denominazione del prodotto alimentare;
 - b) l'elenco degli ingredienti;
 - c) qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico elencato nell'allegato II o derivato da una sostanza o prodotto elencato in detto allegato che provochi allergie o intolleranze usato nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare ed ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma alterata;
 - d) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;
 - e) la quantità netta di prodotto alimentare;
 - f) il termine minimo di conservazione o la data limite di consumo;
 - g) le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d'impiego;
 - h) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare di cui all'articolo 8, paragrafo 1 bis;
 - i) il paese d'origine o il luogo di provenienza ove previsto all'articolo 25 bis;
 - j) istruzioni per l'uso, nel caso in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato del prodotto alimentare;
 - k) per le bevande che contengono più di 1,2% di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;
 - l) una dichiarazione nutrizionale.

2. I dati di cui al paragrafo 1 sono indicati mediante parole e numeri. Possono essere in alternativa espressi attraverso pittogrammi o simboli invece che parole o numeri qualora la Commissione abbia adottato misure di attuazione ai sensi del paragrafo 3 e in conformità con tali misure di attuazione.
3. La Commissione può, in conformità con la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 49, paragrafo 2, adottare norme dettagliate sulle modalità di espressione di una o più indicazioni attraverso pittogrammi o simboli invece che parole o numeri tenendo conto della prova di una comprensione uniforme da parte dei consumatori.

Articolo 10

Indicazioni obbligatorie complementari per tipi o categorie specifici di prodotti alimentari

1. Oltre alle indicazioni elencate all'articolo 9, paragrafo 1, indicazioni obbligatorie complementari sono previste all'allegato III per tipi o categorie specifici di prodotti alimentari.
2. Per assicurare l'informazione dei consumatori in merito a tipi o categorie specifici di prodotti alimentari e per tener conto del progresso tecnico, degli sviluppi scientifici, della protezione della salute dei consumatori o dell'uso sicuro di un prodotto alimentare, la Commissione può modificare l'allegato III mediante atti delegati, conformemente all'articolo 51 bis e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 51 ter, 51 quater e 51 quinquies.

Articolo 12

Metrologia

L'articolo 9 si applica fatte salve disposizioni più specifiche dell'Unione in materia di metrologia.

Articolo 13

Messa a disposizione e posizionamento delle informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari

1. Per tutti i prodotti alimentari sono fornite e rese facilmente accessibili le relative informazioni obbligatorie, conformemente alle disposizioni del presente regolamento.
2. Le informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari preimballati appaiono direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta ad esso apposta.
3. Al fine di assicurare che il consumatore possa beneficiare di mezzi diversi di presentazione delle informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari che meglio si adattano a certe indicazioni obbligatorie, la Commissione, mediante atti delegati, conformemente all'articolo 51 bis e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 51 ter, 51 quater e 51 quinquies, può stabilire norme relative alla messa a disposizione di determinate indicazioni obbligatorie con mezzi diversi dall'apposizione sull'imballaggio o sull'etichetta.
4. Le disposizioni dell'articolo 41 si applicano ai prodotti alimentari non preimballati.

Articolo 14

Presentazione delle indicazioni obbligatorie

0. Fatte salve le norme adottate ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1 bis), le informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari sono apposte in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. Nessun'altra indicazione o immagine o nessun altro elemento suscettibile di interferire può nascondere, oscurare o separare tali informazioni o distogliere da esse l'attenzione.

1. Fatte salve le specifiche disposizioni dell'Unione applicabili a particolari prodotti alimentari per quanto riguarda i requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere da a) a k), le indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1 che appaiono sull'imballaggio o sull'etichetta ad esso apposta sono stampate in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), definita nell'allegato III bis, è pari o superiore a 1,2 mm. Esse sono presentate in modo da garantire un contrasto significativo tra i caratteri stampati e lo sfondo.

1 bis. Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 60 cm², la dimensione minima dei caratteri di cui al paragrafo 1 è pari o superiore a 0,9 mm (altezza della x).

3. Al fine di assicurare un'attuazione uniforme del paragrafo 1 la Commissione può, in conformità della procedura di regolamentazione di cui all'articolo 49, paragrafo 2, adottare norme dettagliate relative al contrasto tra i caratteri stampati e lo sfondo.

3 bis. Allo scopo di realizzare gli obiettivi del presente regolamento la Commissione, mediante atti delegati, conformemente all'articolo 51 bis e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 51 ter, 51 quater e 51 quinquies, stabilisce criteri di leggibilità aggiuntivi rispetto a quelli di cui al paragrafo 1.

Per il medesimo scopo la Commissione, mediante atti delegati, conformemente all'articolo 51 bis e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 51 ter, 51 quater e 51 quinquies, può estendere i requisiti di cui al paragrafo 3 ter alle indicazioni obbligatorie complementari per tipi o categorie specifici di prodotti alimentari.

3 ter. Le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), e), f) e k) appaiono nello stesso campo visivo.

5. Il paragrafo 3 ter non si applica ai prodotti alimentari specificati all'articolo 17, paragrafi 1 e 2.

Articolo 15

Vendita a distanza

1. Fatti salvi i requisiti d'informazione previsti dall'articolo 9, per i prodotti alimentari preimballati messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza:
 - a) le informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari, ad eccezione delle indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera f), sono fornite prima della conclusione dell'acquisto ed appaiono sul supporto della vendita o distanza o sono trasmesse mediante qualunque altro mezzo adeguato chiaramente individuato dall'operatore del settore alimentare. Quando si usano altri mezzi adeguati, le informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari sono fornite dall'operatore del settore alimentare senza costi supplementari;
 - b) tutte le indicazioni obbligatorie sono fornite al momento della consegna.
2. Nel caso di prodotti alimentari non preimballati messi in vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza le indicazioni richieste in conformità dell'articolo 41 sono fornite ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
3. Il paragrafo 1, lettera a) non si applica ai prodotti alimentari messi in vendita tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati.

Articolo 16

Requisiti linguistici

1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 2, le informazioni obbligatorie sui prodotti alimentari appaiono in una lingua facilmente comprensibile da parte dei consumatori degli Stati membri nei quali il prodotto alimentare è commercializzato.
2. Sul loro territorio, gli Stati membri nei quali è commercializzato un prodotto alimentare possono imporre che tali indicazioni siano fornite in una o più lingue ufficiali dell'Unione europea.
3. I paragrafi 1 e 2 non ostano a che tali indicazioni figurino in più lingue.

Omissione di alcune indicazioni obbligatorie

1. Nel caso di bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate che sono marcate in modo indelebile e che pertanto non recano né etichetta, né anello, né fascetta, sono obbligatorie solo le indicazioni elencate all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c), e), f) e l).
2. Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 10 cm², sono obbligatorie sull'imballaggio o sull'etichetta solo le indicazioni elencate all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c), e) ed f). Le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), sono fornite mediante altri mezzi o sono messe a disposizione del consumatore su sua richiesta.
3. Fatte salve altre disposizioni dell'Unione che prevedono una dichiarazione nutrizionale obbligatoria, la dichiarazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera l) non è obbligatoria per i prodotti alimentari elencati all'allegato IV.
4. Fatte salve altre disposizioni dell'Unione che prevedono un elenco degli ingredienti o una dichiarazione nutrizionale obbligatoria, le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e l) non sono obbligatorie per:
 - a) i vini di cui all'allegato XI b del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
 - b) i prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio;
 - c) le bevande analoghe a quelle di cui alle lettere a) e b) con contenuto alcolico superiore all'1,2% in volume ottenute dalla fermentazione di frutta o ortaggi;
 - d) l'idromele;
 - e) tutti i tipi di birra; e
 - f) le bevande spiritose quali definite all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 110/2008.

La Commissione, entro [*cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento*], stila una relazione concernente l'applicazione dell'articolo 19 e dell'articolo 29, paragrafo 1 ai prodotti di cui al presente paragrafo e intesa a chiarire se alcune categorie di bevande debbano essere esentate, in particolare, dal fornire le informazioni relative al valore energetico, precisando altresì i motivi che giustificano eventuali deroghe, tenuto conto della necessità di assicurare la coerenza con altre politiche pertinenti dell'Unione europea.

La Commissione può corredare tale relazione di una proposta legislativa che stabilisce le regole relative all'elenco degli ingredienti o alla dichiarazione nutrizionale obbligatoria per questi prodotti.

SEZIONE 2

DISPOSIZIONI PARTICOLAREGGIATE SULLE INDICAZIONI OBBLIGATORIE

Articolo 18

Denominazione del prodotto alimentare

1. La denominazione del prodotto alimentare è la sua denominazione legale. In mancanza di questa, la denominazione dell'alimento è la sua denominazione usuale; ove non esista o non sia utilizzata una denominazione usuale, viene fornita una denominazione descrittiva.

- 1 bis. L'utilizzazione nello Stato membro di commercializzazione della denominazione del prodotto alimentare sotto la quale il prodotto è legalmente fabbricato e commercializzato nello Stato di produzione è ammessa. Tuttavia, quando l'applicazione delle altre disposizioni del presente regolamento, in particolare quelle di cui all'articolo 9, non consentirebbe ai consumatori dello Stato membro di commercializzazione di conoscere la natura reale del prodotto alimentare e di distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbero confonderlo, la denominazione del prodotto in questione è accompagnata da altre informazioni descrittive che appaiono in prossimità della denominazione del prodotto alimentare.

- 1 ter. In casi eccezionali, la denominazione del prodotto alimentare dello Stato membro di produzione non è utilizzata nello Stato membro di commercializzazione quando il prodotto che essa designa è talmente diverso, dal punto di vista della sua composizione o fabbricazione, dal prodotto conosciuto sotto tale denominazione che le disposizioni del paragrafo 1 bis non sono sufficienti a garantire, nello Stato membro di commercializzazione, un'informazione corretta per l'acquirente.
- 1 quater. Nessuna denominazione protetta come proprietà intellettuale, marchio di fabbrica o denominazione di fantasia può sostituirsi alla denominazione del prodotto alimentare.
2. L'allegato V stabilisce disposizioni specifiche sulla denominazione del prodotto alimentare e sulle indicazioni che la accompagnano.

Articolo 19

Elenco degli ingredienti

1. L'elenco degli ingredienti reca un'intestazione o è preceduto da un'adeguata indicazione che consiste nella parola "ingredienti" o la comprende. L'elenco comprende tutti gli ingredienti del prodotto alimentare, in ordine decrescente di peso, così come registrati al momento della loro utilizzazione nella fabbricazione del prodotto alimentare.
2. Gli ingredienti sono designati, se del caso, con la loro denominazione specifica, conformemente alle regole previste all'articolo 18 e all'allegato V.
- 2 bis Tutti gli ingredienti presenti sotto forma di nanomateriali ingegnerizzati sono chiaramente indicati nell'elenco degli ingredienti. La dicitura "nano", tra parentesi, segue la denominazione di tali ingredienti.
3. Le prescrizioni tecniche che disciplinano l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 sono stabilite nell'allegato VI.

Omissione dell'elenco degli ingredienti

1. Per i seguenti prodotti alimentari non è richiesto un elenco degli ingredienti:
 - a) degli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non sono stati sbucciati o tagliati o che non hanno subito trattamenti analoghi;
 - b) acque gassificate, dalla cui denominazione descrittiva si rilevi tale caratteristica;
 - c) aceti di fermentazione provenienti esclusivamente da un solo prodotto di base, purché non siano stati aggiunti altri ingredienti;
 - d) formaggi, burro, latte e creme di latte fermentati, purché non siano stati aggiunti ingredienti diversi dai prodotti derivati dal latte, enzimi e colture di microrganismi necessari alla fabbricazione o ingredienti diversi dal sale necessario alla fabbricazione di formaggi che non siano freschi o fusi;
 - f) prodotti che comprendono un solo ingrediente a condizione che la denominazione del prodotto alimentare:
 - i) sia identica alla denominazione dell'ingrediente, oppure
 - ii) consenta di determinare chiaramente la natura dell'ingrediente.

2. Al fine di tener conto dell'utilità per il consumatore di un elenco di ingredienti per tipi o categorie specifici di prodotti alimentari, la Commissione può in casi eccezionali, mediante atti delegati, a norma dell'articolo 51 bis e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 51 ter, 51 quater e 51 quinquies, integrare l'elenco di cui al paragrafo 1 nella misura in cui le omissioni non provochino un'inadeguata informazione del consumatore finale e delle collettività.

Omissione dei costituenti di un prodotto alimentare dall'elenco degli ingredienti

Fatto salvo l'articolo 22, nell'elenco degli ingredienti non è richiesta la menzione dei seguenti costituenti di un prodotto alimentare:

- a) i costituenti di un ingrediente che sono stati temporaneamente separati durante il processo di fabbricazione e successivamente reintrodotti in quantità non superiore alla proporzione iniziale;
- b) gli additivi e gli enzimi alimentari:
 - i) la cui presenza in un determinato alimento è dovuta unicamente al fatto che essi erano contenuti in uno o più ingredienti di questo alimento, in conformità del principio del trasferimento di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CE) n. 1333/2008, purché essi non svolgano una funzione tecnologica nel prodotto finito; oppure
 - ii) che sono utilizzati come coadiuvanti tecnologici;
- c) i supporti e le sostanze che non sono additivi alimentari, ma che sono usati nello stesso modo e allo stesso scopo dei supporti e che sono utilizzati nelle dosi strettamente necessarie;
- d) le sostanze che non sono additivi alimentari, ma che sono utilizzate nello stesso modo e allo stesso scopo dei coadiuvanti tecnologici e sono ancora presenti nel prodotto finito, anche in forma modificata;
- e) l'acqua:
 - i) quando è utilizzata, nel corso del processo di fabbricazione, solo per consentire la ricostituzione di un ingrediente utilizzato sotto forma concentrata o disidratata, oppure
 - ii) nel caso di un liquido di copertura che non è normalmente consumato.

Etichettatura di alcune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranza

1. Fatte salve le norme adottate ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1 bis, le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1 lettera c) figurano nell'elenco degli ingredienti in conformità delle norme stabilite all'articolo 19, paragrafo 1 con un riferimento chiaro alla denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell'elenco dell'allegato II.

In mancanza di un elenco degli ingredienti, le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) includono il termine "contiene" seguito dalla denominazione della sostanza o del prodotto figurante nell'elenco dell'allegato II.

Quando parecchi ingredienti o coadiuvanti tecnologici di un prodotto alimentare provengono da un'unica sostanza o da un unico prodotto figurante nell'elenco dell'allegato II, ciò sarà precisato nell'etichetta per ciascun ingrediente o coadiuvante tecnologico.

Nei casi in cui la denominazione del prodotto alimentare fa chiaramente riferimento alla sostanza o al prodotto in questione, le indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) non sono richieste.

2. Per garantire una migliore informazione del consumatore e tenere conto del progresso scientifico e delle conoscenze tecniche più recenti, la Commissione riesamina sistematicamente e, se necessario, aggiorna l'elenco dell'allegato II mediante atti delegati, conformemente all'articolo 51 bis e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 51 ter, 51 quater e 51 quinquies.

Articolo 23

Indicazione quantitativa degli ingredienti

1. L'indicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti utilizzati nella fabbricazione o nelle preparazione di un prodotto alimentare è richiesta quando tale ingrediente o categoria di ingredienti:
 - a) figura nella denominazione del prodotto alimentare o è generalmente associato a tale denominazione dal consumatore; oppure
 - b) è evidenziato nell'etichettatura mediante parole, immagini o una rappresentazione grafica; oppure
 - c) è essenziale per caratterizzare un prodotto alimentare e distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso a causa della sua denominazione o del suo aspetto.

3. Le norme tecniche per l'applicazione del paragrafo 1, compresi i casi particolari nei quali l'indicazione della quantità di taluni ingredienti non è richiesta, sono stabilite nell'allegato VII.

Articolo 24

Quantità netta

1. La quantità netta di un prodotto alimentare è espressa utilizzando, a seconda dei casi, il litro, il centilitro, il millilitro, il chilogrammo o il grammo:
 - a) in unità di volume per i prodotti liquidi;
 - b) in unità di massa per gli altri prodotti.

2. Per garantire una migliore comprensione da parte del consumatore delle informazioni sui prodotti alimentari figuranti sull'etichettatura, la Commissione può stabilire, mediante atti delegati, conformemente all'articolo 51 bis e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 51 ter, 51 quater e 51 quinquies, un modo di espressione della quantità netta diverso da quello descritto al paragrafo 1.

3. Le norme tecniche per l'applicazione del paragrafo 1, compresi i casi particolari nei quali l'indicazione della quantità netta non è richiesta, sono stabilite nell'allegato VIII.

Articolo 25

Termine minimo di conservazione e data limite di consumo

1. Nel caso di prodotti alimentari molto deperibili dal punto di vista microbiologico e che potrebbero pertanto costituire, dopo un breve periodo, un pericolo immediato per la salute umana, il termine minimo di conservazione è sostituito dalla data limite di consumo. Successivamente alla data limite di consumo un prodotto alimentare è considerato a rischio in conformità dell'articolo 14, paragrafi da 2 a 5 del regolamento 178/2002.
2. La data da menzionare è indicata conformemente all'allegato IX.
3. Per assicurare un'applicazione uniforme del modo d'indicare il termine minimo di conservazione di cui all'allegato IX punto 1, lettera c), la Commissione può adottare, conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 49, paragrafo 2, norme di attuazione al riguardo.

Articolo 25 bis

Paese d'origine o luogo di provenienza

1. Il presente articolo si applica fatti salvi i requisiti di etichettatura stabiliti da specifiche disposizioni dell'Unione, in particolare il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari ed il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari.
- 1 bis. L'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza è obbligatoria:
- a) nel caso in cui l'omissione di questa indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d'origine o al luogo di provenienza reali del prodotto alimentare, in particolare se le informazioni che accompagnano il prodotto alimentare o contenute nell'etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l'alimento ha un differente paese d'origine o luogo di provenienza;

- b) per le carni dei codici NC elencati all'allegato IX bis. L'applicazione della presente lettera è soggetta all'adozione delle norme di attuazione di cui al paragrafo 5.
2. Quando il paese d'origine o il luogo di provenienza di un prodotto alimentare è indicato e non è lo stesso di quello del suo o dei suoi ingredienti primari:
- a) è indicato anche il paese d'origine o il luogo di provenienza di tale/i ingrediente/i; oppure
- b) è indicato che il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente o degli ingredienti primari è diverso da quello del prodotto alimentare.

L'applicazione del presente paragrafo è soggetta all'adozione delle norme di attuazione di cui al paragrafo 5.

3. Entro [*cinque anni dall'applicazione del paragrafo 1 bis, lettera b)*] la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio per valutare l'etichettatura di origine obbligatoria per i prodotti di cui al paragrafo 1bis, lettera b).
4. Entro [*tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento*] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione concernente la dichiarazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza per:
- a) tipi di carni diverse da quelle di cui al paragrafo 1 bis, lettera b);
- b) il latte;
- c) il latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari;
- d) le carni usate quali ingrediente;
- e) i prodotti alimentari non trasformati;
- f) i prodotti a base di un unico ingrediente;
- g) gli ingredienti che rappresentano più del 50% di un alimento.

Tale relazione prende in considerazione l'esigenza del consumatore di essere informato, la fattibilità dell'introduzione di tali misure e un'analisi dei relativi costi e benefici, nonché gli aspetti giuridici del mercato interno e l'impatto sugli scambi internazionali.

La Commissione può corredare tale relazione di proposte di modifica delle disposizioni pertinenti dell'Unione.

5. Entro [*due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento*] la Commissione, in conformità della procedura del comitato di regolamentazione di cui all'articolo 49, paragrafo 2, adotta norme di attuazione relative all'applicazione del paragrafo 1 bis, lettera b) e del paragrafo 2.

Articolo 26

Istruzioni per l'uso

1. Le istruzioni per l'uso di un prodotto alimentare sono indicate in modo da consentire un uso adeguato di tale prodotto.
2. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 2, può adottare norme dettagliate relative all'applicazione del paragrafo 1 a determinati prodotti alimentari.

Articolo 27

Titolo alcolometrico

1. Le modalità di indicazione del titolo alcolometrico volumico sono determinate, per quanto riguarda i prodotti di cui al codice 2204 della nomenclatura combinata (NC), dalle disposizioni specifiche dell'Unione applicabili a tali prodotti.
2. Il titolo alcolometrico volumico effettivo delle bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2% in volume diverse da quelle di cui al paragrafo 1 è indicato conformemente all'allegato X.

SEZIONE 3
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE

Articolo 28

Rapporto con altri atti legislativi

1. Le disposizioni della presente sezione non si applicano ai prodotti alimentari che rientrano nel campo d'applicazione dei seguenti atti legislativi:
 - a) direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari³⁷;
 - b) direttiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali³⁸.

2. Le disposizioni della presente sezione si applicano fatte salve le disposizioni della direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa ai prodotti alimentari destinati a un'alimentazione particolare³⁹ e delle direttive specifiche di cui all'articolo 4, paragrafo 1 di tale direttiva.

Articolo 29

Contenuto

1. La dichiarazione nutrizionale obbligatoria reca le indicazioni seguenti:
 - a) il valore energetico e
 - b) la quantità di grassi, acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale.

Una dicitura indicante che il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente può eventualmente figurare immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale.

³⁷ GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51.

³⁸ GU L 164 del 26.6.2009, pag. 45.

³⁹ GU L 124 del 20.5.2009, pag. 21.

2. Il contenuto della dichiarazione nutrizionale obbligatoria di cui al paragrafo 1 può essere integrato con le quantità di uno o più dei seguenti elementi:
- a) grassi trans;
 - b) acidi grassi monoinsaturi;
 - c) acidi grassi polinsaturi;
 - d) polioli;
 - e) amido;
 - f) fibre alimentari;
 - h) tutti i sali minerali o vitamine elencati all'allegato XI parte A, punto 1, e presenti in quantità significativa secondo quanto definito nella parte A, punto 2, di tale allegato.

2 bis. Quando l'etichettatura di un prodotto alimentare preimballato contiene la dichiarazione nutrizionale obbligatoria di cui al paragrafo 1, vi possono essere ripetute le informazioni sul valore energetico e la quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale.

2 ter. In deroga all'articolo 35, paragrafo 1, quando l'etichettatura dei prodotti di cui all'articolo 17, paragrafo 4 contiene una dichiarazione nutrizionale, il contenuto della dichiarazione può limitarsi al solo valore energetico.

2 quater. Fatto salvo l'articolo 41 e in deroga all'articolo 35, paragrafo 1, quando l'etichettatura dei prodotti di cui all'articolo 41 paragrafo 1 contiene una dichiarazione nutrizionale, il contenuto della dichiarazione può limitarsi:

- a) al valore energetico; oppure
- b) al valore energetico e alla quantità di grassi, di acidi grassi saturi, di zuccheri e di sale.

4. Al fine di tener conto dell'utilità per l'informazione del consumatore delle indicazioni di cui paragrafi da 2 a 2 quater, la Commissione può modificare, mediante atti delegati, conformemente all'articolo 51 bis e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 51 ter, 51 quater e 51 quinquies, modificare gli elenchi di cui ai paragrafi da 2 a 2 quater aggiungendo o sopprimendo indicazioni.

Articolo 30

Calcolo

1. Il valore energetico è calcolato mediante i coefficienti di conversione indicati nell'allegato XII.
2. La Commissione può adottare, mediante atti delegati, conformemente all'articolo 51 bis e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 51 ter, 51 quater e 51 quinquies, i coefficienti di conversione di cui alla parte A, punto 1 dell'allegato XI che consentono di calcolare in modo più preciso il tenore di vitamine e sali minerali dei prodotti alimentari. Detti coefficienti di conversione possono essere aggiunti nell'allegato XII.
3. Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all'articolo 29, paragrafi da 1 a 2 quater, si riferiscono al prodotto alimentare così come è venduto.

Se del caso, è possibile fornire tali informazioni per il prodotto alimentare dopo la preparazione, a condizione che le modalità di preparazione siano descritte in modo sufficientemente particolareggiato e le informazioni riguardino il prodotto alimentare pronto al consumo.

4. I valori dichiarati sono valori medi stabiliti, a seconda dei casi, sulla base:
 - a) dell'analisi del prodotto alimentare effettuata dal fabbricante; oppure
 - b) del calcolo effettuato a partire dai valori medi noti o effettivi relativi agli ingredienti utilizzati; oppure
 - c) del calcolo effettuato a partire da dati generalmente stabiliti e accettati.

La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all'articolo 49, paragrafo 2, norme dettagliate per l'attuazione uniforme del presente paragrafo per quanto riguarda la precisione dei valori dichiarati, ad esempio gli scarti tra i valori dichiarati e quelli constatati in occasione di controlli ufficiali.

Articolo 31

Espressione per 100g o per 100ml

1. Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all'articolo 29, paragrafi da 1 a 2 quater, sono espressi ricorrendo alle unità di misura indicate nell'allegato XIII.
2. Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all'articolo 29, paragrafi da 1 a 2 quater, sono espressi per 100g o per 100ml.
- 2 bis. Anche le eventuali dichiarazioni relative alle vitamine o ai sali minerali, oltre alla forma di espressione di cui al paragrafo 2, sono espresse, per 100g o per 100ml, quali percentuali delle assunzioni di riferimento fissate nell'allegato XI parte A, punto 1.
3. Oltre alla forma di espressione di cui al paragrafo 2, il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all'articolo 29, paragrafi 1, 2 bis, 2ter e 2 quater, possono essere espressi, se del caso, per 100g o 100ml quale percentuale delle assunzioni di riferimento fissate nell'allegato XI, parte B.

Espressione per porzione o per unità di consumo

1. Nei seguenti casi il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all'articolo 29, paragrafi da 1 a 2 quater possono essere espressi per porzione e/o per unità di consumo, facilmente riconoscibile dal consumatore, a condizione che siano quantificate sull'etichetta la porzione o l'unità utilizzate e sia indicato il numero di porzioni o unità contenute nell'imballaggio:
 - a) oltre alla forma di espressione per 100g o per 100ml di cui all'articolo 31, paragrafo 2;
 - b) oltre alla forma di espressione per 100g o per 100ml di cui all'articolo 31, paragrafo 2 bis per quanto concerne le quantità di vitamine e sali minerali;
 - c) oltre o in luogo della forma di espressione per 100g o per 100ml di cui all'articolo 31, paragrafo 3.

- 1 bis. In deroga all'articolo 31, paragrafo 2, nei casi di cui all'articolo 29, paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive e/o la percentuale delle assunzioni di riferimento fissate nell'allegato XI, parte B possono essere espressi soltanto per porzione o per unità di consumo.

- 1 ter. La porzione o l'unità usate sono indicate immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale.

3. Al fine di assicurare l'attuazione uniforme dell'espressione della dichiarazione nutrizionale per porzione o per unità di consumo e fornire una base uniforme di raffronto per il consumatore, la Commissione può adottare, tenendo conto degli effettivi comportamenti alimentari dei consumatori e delle raccomandazioni dietetiche, regole sull'espressione per porzione o per unità di consumo per categorie specifiche di prodotti alimentari, in conformità della procedura di regolamentazione di cui all'articolo 49, paragrafo 2.

Articolo 34

Presentazione

1. Le indicazioni di cui all'articolo 29, paragrafi 1 e 2 figurano nello stesso campo visivo. Tali indicazioni sono presentate insieme in un formato chiaro e, se del caso, nell'ordine di presentazione di cui all'allegato XIII.
2. Le indicazioni di cui all'articolo 29, paragrafi 1 e 2 sono presentate in formato tabulare, se lo spazio lo consente, con allineamento delle cifre. In mancanza di spazio, la dichiarazione è presentata in formato lineare.
- 3 bis. Le indicazioni di cui all'articolo 29, paragrafo 2 bis possono essere presentate insieme:
 - a) in un campo visivo diverso da quello di cui al paragrafo 1; e
 - b) in un formato diverso da quello specificato al paragrafo 2.
- 3 ter. Le indicazioni di cui all'articolo 29, paragrafi 2 ter e 2 quater possono essere presentate in un formato diverso da quello specificato al paragrafo 2.
4. Nei casi in cui il valore energetico o la quantità di sostanze nutritive di un prodotto sia trascurabile, le informazioni relative a questi elementi possono essere sostituite da una dicitura del tipo "contiene quantità trascurabili di ..." e sono riportate immediatamente accanto alla dichiarazione nutrizionale, ove essa sia presente.

Al fine di assicurare l'attuazione uniforme del presente paragrafo, la Commissione può adottare, in conformità della procedura di regolamentazione di cui all'articolo 49, paragrafo 2, regole concernenti il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all'articolo 29, paragrafi da 1 a 2 quater che possono essere considerati trascurabili.

6. Per assicurare un'applicazione uniforme del modo di presentare la dichiarazione nutrizionale nei formati di cui ai paragrafi da 1 a 3 ter, la Commissione può adottare, conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 49, paragrafo 2, norme di attuazione al riguardo.

Articolo 34 bis

Forme di espressione e presentazione complementari

1. Oltre alle forme di espressione di cui all'articolo 31, paragrafi 2 e 3 e all'articolo 32 ed alla presentazione di cui all'articolo 34, paragrafo 2, il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive di cui all'articolo 29, paragrafi da 1 a 2 quater possono essere indicati sotto altre forme di espressione e/o presentati usando grafici o simboli oltre a parole o numeri purché siano rispettati i seguenti requisiti essenziali:
- a) non inducono in errore il consumatore come descritto all'articolo 7; e
 - b) sono volti a facilitare la comprensione, da parte del consumatore, del contributo o dell'importanza del prodotto alimentare ai fini dell'apporto energetico e nutritivo di una dieta; e
 - c) sono sostenuti da elementi che dimostrano che il consumatore medio comprende tali forme di espressione o presentazione; e
 - d) nel caso di altre forme di espressione, esse si basano su assunzioni di riferimento armonizzate oppure, in mancanza di tali valori, su pareri scientifici generalmente accettati riguardanti l'assunzione di elementi energetici o nutritivi.

2. Gli Stati membri possono raccomandare agli operatori del settore alimentare l'uso di una o più forme di espressione o presentazione supplementari della dichiarazione nutrizionale che ritengono soddisfare meglio i criteri di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d). Gli Stati membri forniscono alla Commissione informazioni dettagliate su tali forme di espressione o presentazione supplementari.

2 bis. Gli Stati membri assicurano l'appropriato monitoraggio delle forme di espressione o presentazione supplementari della dichiarazione nutrizionale presenti sul mercato nel loro territorio.

Per facilitare il monitoraggio dell'uso di tali forme di espressione o presentazione supplementari, gli Stati membri possono richiedere agli operatori del settore alimentare che immettono sul mercato nel loro territorio prodotti alimentari recanti tali informazioni di notificare all'autorità competente l'uso di una forma di espressione o presentazione supplementare e di fornire loro le pertinenti giustificazioni concernenti il soddisfacimento dei requisiti essenziali di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d). In tali casi possono essere richieste anche informazioni sull'interruzione dell'uso di tali forme di espressione o presentazione supplementari.

2 ter. La Commissione facilita e organizza lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e con se stessa e le parti interessate su materie riguardanti l'uso di forme di espressione o presentazione supplementari della dichiarazione nutrizionale.

3. Alla luce dell'esperienza acquisita, la Commissione presenta al più tardi [*cinque anni dopo l'applicazione del presente articolo*] al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'uso di forme di espressione e presentazione supplementari, sul loro effetto sul mercato interno e sull'opportunità di armonizzare ulteriormente tali forme di espressione e presentazione. A tal fine gli Stati membri forniscono alla Commissione le pertinenti informazioni sull'uso di tali forme di espressione e presentazione supplementari sul mercato nel proprio territorio. La Commissione può corredare tale relazione di proposte di modifica delle disposizioni pertinenti dell'Unione.

4. Per assicurare un'applicazione uniforme del presente articolo, la Commissione adotta, in conformità con la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 49, paragrafo 2, norme dettagliate relative all'attuazione dei paragrafi 1, 2 bis e 2 ter.

CAPO V
INFORMAZIONI VOLONTARIE SUI PRODOTTI ALIMENTARI

Articolo 35

Requisiti applicabili

1. Nel caso in cui le informazioni sui prodotti alimentari di cui all'articolo 9 e all'articolo 10 siano fornite su base volontaria, esse sono conformi ai requisiti posti dal capo IV, sezioni 2 e 3 del presente regolamento.
2. Le informazioni sui prodotti alimentari fornite su base volontaria soddisfano i seguenti requisiti:
 - a) non inducono in errore il consumatore come descritto all'articolo 7;
 - b) non sono ambigue né confuse per il consumatore;
 - c) sono, se del caso, basate sui dati scientifici pertinenti.
3. La Commissione può adottare, conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 49, paragrafo 2, norme di attuazione sull'applicazione dei requisiti di cui al paragrafo 2 per le seguenti informazioni volontarie sui prodotti alimentari:
 - a) informazioni sulla presenza eventuale e non intenzionale nei prodotti alimentari di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranza.
4. Per assicurare che i consumatori siano adeguatamente informati, quando operatori del settore alimentare forniscono informazioni volontarie sui prodotti alimentari che sono contrastanti e possono indurre in errore o confondere il consumatore, la Commissione può prevedere, mediante atti delegati, conformemente all'articolo 51 bis e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 51 ter, 51 quater e 51 quinquies, altri casi rispetto a quello di cui al paragrafo 3 per la fornitura di informazioni volontarie sui prodotti alimentari.

Articolo 36
Presentazione

Le informazioni volontarie non possono occupare lo spazio disponibile per le informazioni obbligatorie.

CAPO VI
DISPOSIZIONI NAZIONALI

Articolo 37
Norme nazionali

1. Quanto alle materie espressamente armonizzate dal presente regolamento, gli Stati membri non possono adottare né mantenere disposizioni nazionali salvo se il diritto dell'Unione lo autorizza. Tali disposizioni nazionali non creano ostacoli alla libera circolazione delle merci.

2. Fatto salvo l'articolo 38, gli Stati membri possono adottare misure nazionali concernenti materie non specificamente armonizzate dal presente regolamento purché non vietino, ostacolino o limitino la libera circolazione delle merci conformi al presente regolamento.

Articolo 38
Disposizioni nazionali sulle indicazioni obbligatorie complementari

1. Oltre alle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 10, gli Stati membri, conformemente alla procedura stabilita all'articolo 42, possono richiedere ulteriori indicazioni obbligatorie per tipi o categorie specifici di prodotti alimentari per almeno uno dei seguenti motivi:
 - a) protezione della salute pubblica;
 - b) protezione dei consumatori;

- c) prevenzione delle frodi;
 - d) protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d'origine controllata e repressione della concorrenza sleale.
2. In base al paragrafo 1, gli Stati membri possono introdurre misure concernenti l'indicazione obbligatoria del paese d'origine o del luogo di provenienza dei prodotti alimentari solo ove esista un nesso comprovato tra talune qualità del prodotto alimentare e la sua origine o provenienza. Al momento di notificare tali misure alla Commissione, gli Stati membri forniscono elementi a prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni.

Articolo 39

Latte e prodotti derivati dal latte

Gli Stati membri possono adottare misure che derogano all'articolo 9, paragrafo 1, e all'articolo 10, paragrafo 1, per il latte e i prodotti derivati dal latte presentati in bottiglie di vetro destinate ad essere riutilizzate.

Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali misure.

Articolo 40

Bevande alcoliche

In attesa dell'adozione delle disposizioni dell'Unione di cui all'articolo 17, paragrafo 4, gli Stati membri possono mantenere norme nazionali per quanto riguarda l'elencazione degli ingredienti delle bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2% in volume.

Articolo 40 bis

Espressione della quantità netta

In mancanza di disposizioni dell'Unione di cui all'articolo 24, paragrafo 2 riguardanti l'espressione della quantità netta per alcuni prodotti alimentari in un modo diverso da quello previsto all'articolo 24, paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere le norme nazionali adottate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Prima del [*data di applicazione del presente regolamento*], gli Stati membri informano la Commissione di tali norme. La Commissione le porta all'attenzione degli altri Stati membri.

Articolo 41

Misure nazionali per i prodotti alimentari non preimballati

1. Nel caso in cui i prodotti alimentari siano offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio, o nei casi in cui i prodotti alimentari siano imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta,
 - a) la fornitura delle indicazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c) è obbligatoria;
 - b) la fornitura di altre indicazioni di cui agli articoli 9 e 10 non è obbligatoria a meno che gli Stati membri adottino norme che richiedono la fornitura, parziale o totale, di tali indicazioni o loro elementi.
- 1 bis. Gli Stati membri possono adottare norme concernenti i mezzi con i quali devono essere fornite le indicazioni o loro elementi come specificato al paragrafo 1 e, eventualmente, la loro forma di espressione e presentazione.
3. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle misure di cui al paragrafo 1, lettera b) e al paragrafo 1 bis.

Articolo 42
Procedura di notifica

1. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, gli Stati membri che ritengono necessario adottare una nuova legislazione concernente l'informazione sui prodotti alimentari notificano previamente alla Commissione e agli altri Stati membri le misure previste, precisando i motivi che le giustificano.
2. La Commissione consulta il Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dall'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002, se ritiene tale consultazione utile o su richiesta di uno Stato membro.
3. Lo Stato membro interessato può adottare le misure previste solo tre mesi dopo la notifica di cui al paragrafo 1, purché non abbia ricevuto un parere negativo dalla Commissione.
4. Se il parere della Commissione è negativo, essa, prima della scadenza del termine summenzionato, avvia la procedura prevista all'articolo 49, paragrafo 2, per stabilire se le misure previste possano essere applicate, eventualmente mediante le modifiche appropriate.
5. La direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche⁴⁰ non si applica alle misure che rientrano nella procedura di notifica di cui ai paragrafi da 1 a 4.

⁴⁰ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

CAPO VIII
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE, DISPOSIZIONI MODIFICATIVE E
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 48

Modifiche degli allegati

Per tener conto del progresso tecnico, degli sviluppi scientifici, della salute dei consumatori o dell'esigenza di informazione dei consumatori e fatte salve le disposizioni relative alle modifiche degli allegati II e III di cui all'articolo 10, paragrafo 2 e all'articolo 22, paragrafo 2, la Commissione può modificare, mediante atti delegati, conformemente all'articolo 51 bis e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 51 ter, 51 quater e 51 quinquies, gli allegati del presente regolamento.

Articolo 48 bis

***Periodo transitorio e data di applicazione delle
misure di attuazione o degli atti delegati***

1. Fatto salvo il paragrafo 2, nell'esercizio delle competenze conferite dal presente regolamento per l'adozione di misure in conformità delle procedure di cui all'articolo 49 o mediante atti delegati, conformemente agli articoli da 51 bis a 51 quinquies, la Commissione:
 - a) stabilisce un periodo transitorio appropriato per l'applicazione delle nuove misure, durante il quale i prodotti alimentari la cui etichetta non è conforme alle nuove misure possono essere immessi sul mercato e gli stock dei suddetti prodotti alimentari immessi sul mercato prima della scadenza del periodo transitorio possono continuare ad essere venduti sino ad esaurimento; e
 - b) assicura che tali misure si applichino a decorrere dal 1° aprile di un anno civile.
2. Il paragrafo 1 non si applica nei casi di emergenza quando lo scopo delle misure di cui al paragrafo 1 è la protezione della salute umana.

Articolo 49

Comitato

1. La Commissione è assistita dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, fatte salve le disposizioni dell'articolo 8 di tale decisione.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

Articolo 50

Modifiche al regolamento (CE) n. 1924/2006

All'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1924/2006, il primo e il secondo comma sono sostituiti dal testo seguente:

"L'etichettatura nutrizionale dei prodotti sui quali è formulata un'indicazione nutrizionale e/o sulla salute è obbligatoria, ad eccezione della pubblicità generica. Le informazioni da fornire consistono in quanto specificato all'articolo 29, paragrafo 1 del [regolamento (CE) n. ... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sui prodotti alimentari ai consumatori]*. Qualora sia formulata un'indicazione nutrizionale e/o sulla salute per una sostanza nutritiva di cui all'articolo 29, paragrafo 2 del [regolamento (CE) n. ...]*, la quantità di detta sostanza nutritiva è dichiarata in conformità degli articoli da 30 a 34 del [regolamento (CE) n. ...].

La quantità della sostanza cui fa riferimento un'indicazione nutrizionale o sulla salute che non figura nell'etichettatura nutrizionale è indicata nello stesso campo visivo dell'etichettatura nutrizionale ed è espressa a norma degli articoli da 30 a 32 del [regolamento (CE) n. ...]. Le unità di misura utilizzate per esprimere la quantità della sostanza sono appropriate alle singole sostanze interessate.

*GU L ... del gg/mm/aaaa, pag. ...".

Articolo 51
Modifiche al regolamento (CE) n. 1925/2006

2. All'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1925/2006 il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

"3. L'etichettatura nutrizionale dei prodotti ai quali siano stati aggiunti vitamine e minerali e che sono disciplinati dal presente regolamento è obbligatoria. Le informazioni da fornire consistono in quanto specificato all'articolo 29, paragrafo 1 del [regolamento (UE) n. ... del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sui prodotti alimentari ai consumatori]* e nelle quantità totali di vitamine e minerali qualora essi siano aggiunti all'alimento.

*GU L ... del gg/mm/aaaa, pag. ...".

Articolo 51 bis
Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafo 3, all'articolo 14, paragrafo 3 bis, all'articolo 20, paragrafo 2, all'articolo 22, paragrafo 2, all'articolo 24, paragrafo 2, all'articolo 29, paragrafo 4, all'articolo 30, paragrafo 2, all'articolo 35, paragrafo 4 e all'articolo 48 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione presenta una relazione sui poteri delegati non oltre sei mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di poteri è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio, ai sensi dell'articolo 51 ter.
2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
3. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite dagli articoli 51 ter e 51 quater.
4. Qualora, in caso di comparsa di nuovi gravi rischi per la salute dell'uomo, imperativi motivi di urgenza lo richiedano, la procedura di cui all'articolo 51 quinquies si applica agli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2 e dell'articolo 22, paragrafo 2.

Articolo 51 ter

Revoca della delega

1. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 10, paragrafo 2, all'articolo 13, paragrafo 3, all'articolo 14, paragrafo 3 bis, all'articolo 20, paragrafo 2, all'articolo 22, paragrafo 2, all'articolo 24, paragrafo 2, all'articolo 29, paragrafo 4, all'articolo 30, paragrafo 2, all'articolo 35, paragrafo 4 e all'articolo 48 può essere revocato in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.
2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega di poteri si adopera per informare l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima dell'adozione della decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca e gli eventuali motivi della revoca.
3. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 51 quater

Obiezioni agli atti delegati

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni ad un atto delegato entro due mesi dalla data di notifica.

Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio tale periodo è prorogato di due mesi.

2. Se allo scadere di tale termine né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.

L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima dello scadere di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni ad un atto delegato, quest'ultimo non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.

Articolo 51 quinquies

Procedura d'urgenza

1. Gli atti delegati adottati a norma del presente articolo entrano in vigore senza indugio e restano d'applicazione finché non sia sollevata alcuna obiezione in conformità del paragrafo 3.
2. La notifica di un atto delegato adottato a norma del presente articolo al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d'urgenza.
3. Il Parlamento europeo o il Consiglio può sollevare obiezioni ad un atto delegato adottato a norma del presente articolo in conformità della procedura di cui all'articolo 51 quater. In tal caso, l'atto cessa di essere d'applicazione. L'istituzione che solleva obiezioni a tale atto delegato ne illustra le ragioni.

Articolo 52

Abrogazione

1. Le direttive 90/496/CE, 2000/13/CE, 87/250/CEE, 1999/10/CE, 2002/67/CE, 2008/5/CE e il regolamento (CE) n. 608/2004 sono abrogati a decorrere dal [*tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento*].
3. I riferimenti agli atti abrogati s'intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 52 bis

Misure transitorie

1. I prodotti alimentari immessi sul mercato o etichettati prima del [*primo giorno del mese che segue un periodo di 3 anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento*] che non soddisfano i requisiti del presente regolamento possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

I prodotti alimentari immessi sul mercato o etichettati prima del [*primo giorno del mese che segue un periodo di 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento*] che non soddisfano il requisito dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera l) possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.

2. Tra [*il primo giorno del mese che segue un periodo di 3 anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento*] e [*il primo giorno del mese che segue un periodo di 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento*], se la dichiarazione nutrizionale è fornita su base volontaria, essa è conforme alle disposizioni degli articoli da 29 a 34 bis del presente regolamento.
3. In deroga alla direttiva 90/496, all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1924/2006 e all'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1925/2006, i prodotti alimentari etichettati in conformità degli articoli da 29 a 34 bis possono essere immessi sul mercato prima del [*primo giorno del mese che segue un periodo di 3 anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento*].

Articolo 53

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Si applica a decorrere dal [*primo giorno del mese che segue un periodo di 3 anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento*], ad eccezione dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera l) che si applica a decorrere dal [*primo giorno del mese che segue un periodo di 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento*].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo
Il Presidente

Per il Consiglio
Il Presidente

**DEFINIZIONI SPECIFICHE
di cui all'articolo 2, paragrafo 4**

1. "Dichiarazione nutrizionale" o "etichettatura nutrizionale": le informazioni comprendenti:
 - a) il valore energetico; oppure
 - b) il valore energetico e una o più delle sostanze nutritive seguenti e dei loro componenti espressamente menzionati:
 - grassi (saturi, trans, monoinsaturi, polinsaturi);
 - carboidrati (zuccheri, polioli, amido);
 - sale;
 - fibre alimentari;
 - proteine;
 - vitamine e sali minerali elencati nell'allegato XI, parte A, punto 1, quando sono presenti in quantità significative conformemente all'allegato XI, parte A, punto 2;
2. "grassi": i lipidi totali, compresi i fosfolipidi;
3. "acidi grassi saturi": gli acidi grassi che non presentano doppi legami;
4. "acidi grassi trans": gli acidi grassi che presentano almeno un doppio legame non coniugato (vale a dire interrotto da almeno un gruppo metilene) tra atomi di carbonio in configurazione trans;
5. "acidi grassi monoinsaturi": gli acidi grassi con doppio legame cis;
6. "acidi grassi polinsaturi": gli acidi grassi con due o più doppi legami interrotti da gruppi metilenici cis-cis;

7. "carboidrati": qualsiasi carboidrato metabolizzato dall'uomo, compresi i polioli;
8. "zuccheri": tutti i monosaccaridi e i disaccaridi presenti in un alimento, esclusi i polioli;
9. "polioli": gli alcoli comprendenti più di due gruppi idrossili;
10. proteine: il contenuto proteico calcolato con la seguente formula: $\text{proteine} = \text{azoto totale (Kjeldahl)} \times 6,25$;
11. "sale": il contenuto equivalente di sale calcolato mediante la formula: $\text{sale} = \text{sodio} \times 2,5$;
- 11 bis. "fibre": polimeri di carboidrati composti da tre o più unità monomeriche, che non sono né digeriti né assorbiti nel piccolo intestino umano e appartengono a una delle seguenti categorie:
 - polimeri di carboidrati commestibili naturalmente presenti negli alimenti consumati,
 - polimeri di carboidrati commestibili ottenuti da materie prime alimentari mediante procedimenti fisici, enzimatici o chimici e che hanno un effetto fisiologico benefico dimostrato da dati scientifici generalmente accettati,
 - polimeri di carboidrati sintetici commestibili che hanno un effetto fisiologico benefico dimostrato da dati scientifici generalmente accettati;
12. "valore medio": il valore che rappresenta meglio la quantità di una sostanza nutritiva contenuta in un prodotto alimentare dato e che tiene conto delle tolleranze dovute alle variazioni stagionali, alle abitudini di consumo e agli altri fattori che possono influenzare il valore effettivo.

SOSTANZE O PRODOTTI CHE CAUSANO ALLERGIE O INTOLLERANZE

1. Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodotti derivati, tranne:
 - a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio⁴¹;
 - b) maltodestrine a base di grano⁴¹;
 - c) sciroppi di glucosio a base di orzo;
 - d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di origine agricola.
2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.
3. Uova e prodotti a base di uova.
4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:
 - a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparati di vitamine o carotenoidi;
 - b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificante nella birra e nel vino.
5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.
6. Soia e prodotti a base di soia, tranne:
 - a) olio e grasso di soia completamente raffinato⁴¹;
 - b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfa naturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolo succinato D-alfa naturale a base di soia;
 - c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri a base di soia;
 - d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di olio vegetale a base di soia.

⁴¹ E i prodotti derivati, nella misura in cui la trasformazione che hanno subito non è suscettibile di elevare il livello di allergenicità valutato dall'autorità per il prodotto di base da cui sono derivati.

7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:
 - a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di origine agricola;
 - b) lattiolio.
8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (*Amygdalus communis L.*), nocciole (*Corylus avellana*), noci (*Juglans regia*), noci di acagiù (*Anacardium occidentale*), noci di pecan (*Carya illinoensis (Wangenh.) K. Koch*), noci del Brasile (*Bertholletia excelsa*), pistacchi (*Pistacia vera*), noci macadamia o noci del Queensland (*Macadamia ternifolia*), e i loro prodotti, tranne:
 - a) la frutta a guscio utilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, incluso l'alcol etilico di origine agricola.
9. Sedano e prodotti a base di sedano.
10. Senape e prodotti a base di senape.
11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.
12. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superiori a 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO₂ totale da calcolarsi per i prodotti così come proposti pronti al consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.
13. Lupini e prodotti a base di lupini.
14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.

PRODOTTI ALIMENTARI LA CUI ETICHETTATURA DEVE COMPRENDERE UNA O PIÙ INDICAZIONI OBBLIGATORIE COMPLEMENTARI

TIPO O CATEGORIA DI PRODOTTI ALIMENTARI	INDICAZIONI
1. PRODOTTI ALIMENTARI IMBALLATI IN TALUNI GAS	
1.1 Prodotti alimentari la cui conservazione è stata prolungata mediante gas d'imballaggio autorizzati dal regolamento (CE) n. 1333/2008 del Consiglio	"Confezionato in atmosfera protettiva"
2. PRODOTTI ALIMENTARI CONTENENTI EDULCORANTI	
2.1 Prodotti alimentari contenenti uno o più edulcoranti autorizzati dal regolamento (CE) n. 1333/2008	La denominazione del prodotto alimentare è accompagnata dall'indicazione "con edulcorante/i"
2.2 Prodotti alimentari contenenti sia uno o più zuccheri aggiunti, sia uno o più edulcoranti autorizzati dal regolamento (CE) n. 1333/2008	La denominazione del prodotto alimentare è accompagnata dall'indicazione "con zucchero/i ed edulcorante/i"
2.3 Prodotti alimentari contenenti aspartame/sale di aspartame-acesulfame autorizzati dal regolamento (CE) n. 1333/2008	"contiene una fonte di fenilalanina"
2.4 Prodotti alimentari contenenti più del 10% di polioli aggiunti autorizzati dal regolamento (CE) n. 1333/2008	"un consumo eccessivo può avere effetti lassativi"
3. PRODOTTI ALIMENTARI CONTENENTI ACIDO GLICIRRIZICO O IL SUO SALE DI AMMONIO	
3.1 Dolciumi o bevande contenenti acido glicirrizzico o il suo sale di ammonio per l'aggiunta della/e sostanza/e stessa/e o di liquirizia (<i>Glycyrrhiza glabra</i>) a una concentrazione pari o superiore a 100 mg/kg o 10 mg/litro.	La dicitura "contiene liquirizia" va aggiunta subito dopo l'elenco degli ingredienti, salvo nel caso in cui il termine "liquirizia" figuri già nell'elenco di ingredienti o nella denominazione del prodotto alimentare. In mancanza di un elenco di ingredienti, la dicitura deve accompagnare la denominazione del prodotto alimentare.
3.2 Dolciumi contenenti acido glicirrizzico o il suo sale di ammonio per l'aggiunta della/e sostanza/e stessa/e o di liquirizia (<i>Glycyrrhiza glabra</i>) a una concentrazione pari o superiore a 4 g/kg.	La dicitura "contiene liquirizia – evitare il consumo eccessivo in caso di ipertensione" deve essere aggiunta immediatamente dopo l'elenco degli ingredienti. In mancanza di elenco di ingredienti, la dicitura deve accompagnare la denominazione del prodotto alimentare.
3.3 Bevande contenenti acido glicirrizzico o il suo sale di ammonio a seguito dell'aggiunta della/e sostanza/e stessa/e o di liquirizia (<i>Glycyrrhiza glabra</i>) a una concentrazione pari o superiore a 50 mg/l o 300 mg/l in caso di bevande contenenti più di 1,2% per volume di alcol ⁴² .	La dicitura "contiene liquirizia – evitare il consumo eccessivo in caso di ipertensione" deve essere aggiunta immediatamente dopo l'elenco degli ingredienti. In mancanza di elenco di ingredienti, la dicitura deve accompagnare la denominazione del prodotto alimentare.

⁴² Il livello si applica ai prodotti così come proposti pronti per il consumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni dei fabbricanti.

4. BEVANDE CON ELEVATO TENORE DI CAFFEINA O PRODOTTI ALIMENTARI CON CAFFEINA AGGIUNTA	
<p>4.1 Bevande, ad eccezione di quelle a base di caffè, di tè o di estratto di caffè o di tè la cui denominazione comprende il termine "caffè" o "tè":</p> <ul style="list-style-type: none"> – destinate ad essere consumate senza modifiche e contenenti caffeina, quale che sia la fonte, in una proporzione superiore a 150 mg/l, o – che si presentano sotto forma concentrata o essiccata e, dopo la ricostituzione, contengono caffeina, quale che sia la fonte, in una proporzione superiore a 150 mg/l. 	<p>La dicitura "elevato tenore di caffeina. Non raccomandato per i bambini e durante la gravidanza" figura nello stesso campo visivo della denominazione della bevanda seguita, tra parentesi e in conformità con l'articolo 14, paragrafo 0, del presente regolamento, da un riferimento al tenore di caffeina espresso in mg per 100 ml.</p>
<p>4.2 Prodotti alimentari diversi da quelli di cui al punto 4.1 ai quali la caffeina è aggiunta a fini nutrizionali o fisiologici.</p>	<p>La dicitura "caffeina aggiunta. Non raccomandato per i bambini e durante la gravidanza" figura nello stesso campo visivo della denominazione del prodotto alimentare seguita, tra parentesi e in conformità con l'articolo 14, paragrafo 0, del presente regolamento, da un riferimento al tenore di caffeina espresso in mg per 100g/ml. Nel caso degli integratori alimentari, il tenore di caffeina è espresso per porzione quale raccomandato per il consumo giornaliero sull'etichettatura.</p>

5. PRODOTTI ALIMENTARI CON AGGIUNTA DI FITOSTEROLI, ESTERI DI FITOSTEROLO, FITOSTANOLI E/O ESTERI DI FITOSTANOLO	
5.1 Prodotti alimentari o ingredienti alimentari con aggiunta di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli o esteri di fitostanolo	<ul style="list-style-type: none"> (1) la dicitura "addizionato di steroli vegetali" o "addizionato di stanoli vegetali" deve figurare nello stesso campo visivo della denominazione del prodotto alimentare; (2) il tenore di fitosteroli, esteri di fitosterolo, fitostanoli o esteri di fitostanolo aggiunti (espressi in percentuale o in grammi di steroli vegetali/stanoli vegetali liberi in 100 g o 100 ml di prodotto alimentare) va dichiarato nell'elenco degli ingredienti; (3) viene segnalato che il prodotto alimentare è destinato esclusivamente alle persone che intendono ridurre il livello di colesterolo nel sangue; (4) viene segnalato che i pazienti che seguono un trattamento ipocolesterolemizzante devono consumare il prodotto solo sotto controllo medico; (5) viene segnalato, in modo visibile, che il prodotto potrebbe risultare inadeguato dal punto di vista nutrizionale per le donne in gravidanza, le donne che allattano e i bambini di età inferiore a cinque anni; (6) il prodotto deve recare l'indicazione che la sua assunzione va prevista nel quadro di una dieta varia e bilanciata, che comporti il consumo regolare di frutta e verdura così da contribuire a mantenere i livelli di carotenoidi; (7) nello stesso campo visivo recante la dicitura di cui al punto 3, occorre indicare che va evitato il consumo di oltre 3 g/giorno di steroli vegetali/stanoli vegetali aggiunti; (8) la porzione del prodotto alimentare o dell'ingrediente alimentare interessato va definita (di preferenza in g o ml), con un'indicazione del tenore di steroli/stanoli vegetali di ogni porzione.

DEFINIZIONE DI ALTEZZA DELLA X

ALTEZZA DELLA X



**PRODOTTI ALIMENTARI AI QUALI NON SI APPLICA L'OBBLIGO DELLA
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE**

1. I prodotti non trasformati che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
2. i prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti;
3. le acque destinate al consumo umano, comprese quelle che contengono come soli ingredienti aggiunti anidride carbonica e/o aromi;
4. le piante aromatiche, le spezie o le loro miscele;
5. il sale e i succedanei del sale;
6. gli edulcoranti da tavola;
7. i prodotti coperti dalla direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria⁴³, i chicchi di caffè interi o macinati e i chicchi di caffè decaffeinati interi o macinati;
8. le infusioni a base di erbe e di frutta, i tè, tè decaffeinati, tè istantanei o solubili o estratti di tè, tè istantanei o solubili o estratti di tè decaffeinati, senza altri ingredienti aggiunti tranne aromi che non modificano il valore nutrizionale del tè;
9. gli aceti di fermentazione e i loro succedanei, compresi quelli i cui soli ingredienti aggiunti sono aromi;
10. gli aromi;
11. gli additivi alimentari;
12. i coadiuvanti tecnologici;

⁴³ GU L 66 del 13.3.1999, pag. 26.

13. gli enzimi alimentari;
14. la gelatina;
15. i composti di gelificazione per marmellate;
16. i lieviti;
17. le gomme da masticare;
18. i prodotti alimentari confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 25 cm²;
19. i prodotti alimentari forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono direttamente il consumatore finale.

**DENOMINAZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI E INDICAZIONI SPECIFICHE CHE
LA ACCOMPAGNANO**

**PARTE B – INDICAZIONI OBBLIGATORIE CHE DEVONO ACCOMPAGNARE LA DENOMINAZIONE DEL
PRODOTTO ALIMENTARE**

1. La denominazione del prodotto alimentare comprende o è accompagnata da un'indicazione dello stato fisico nel quale si trova il prodotto o dello specifico trattamento che esso ha subito (ad esempio in polvere, liofilizzato, surgelato, concentrato, affumicato), nel caso in cui l'omissione di tale informazione potrebbe indurre in errore l'acquirente.

- 1 bis. Nel caso di prodotti alimentari che sono stati congelati prima della vendita e sono venduti scongelati, la denominazione del prodotto alimentare è accompagnata dalla designazione "scongelato".

2. I prodotti alimentari trattati con radiazioni ionizzanti recano una delle seguenti indicazioni: "irradiato" o "trattato con radiazioni ionizzanti" e altre indicazioni di cui alla direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti⁴⁴.

3. Nel caso di prodotti alimentari in cui un componente o un ingrediente che i consumatori presumono sia normalmente utilizzato o naturalmente presente è stato sostituito con un diverso componente o ingrediente, l'etichettatura reca - oltre all'elenco degli ingredienti - una chiara indicazione del componente o dell'ingrediente utilizzato per la sostituzione parziale o completa.

⁴⁴ GU L 66 del 13.3.1999, pag. 16.

PARTE C – REQUISITI SPECIFICI RELATIVI ALLA DESIGNAZIONE DELLE "CARNI MACINATE"

1. Criteri di composizione controllati sulla base di una media giornaliera:

	Tenore in materie grasse	Rapporto collagene/proteine della carne ⁴⁵.
- carni macinate magre	≤ 7 %	≤ 12 %
- carni macinate di puro manzo	≤ 20 %	≤ 15 %
- carni macinate contenenti carne di maiale	≤ 30 %	≤ 18 %
- carni macinate di altre specie	≤ 25 %	≤ 15 %

2. Oltre ai requisiti posti dall'allegato III, sezione V, capitolo IV, del regolamento (CE) n. 853/2004, l'etichettatura reca le seguenti diciture:

- "percentuale del tenore in materie grasse <...%",
- "rapporto collagene/proteine della carne <...%".

3. Gli Stati membri possono autorizzare l'immissione sul mercato nazionale di carni macinate che non sono conformi ai criteri fissati al punto 1 della presente parte mediante l'apposizione di un marchio nazionale che non può essere confuso con i marchi definiti all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 853/2004.

⁴⁵ Il rapporto collagene/proteine della carne è espresso come percentuale di collagene nelle proteine della carne. Il tenore di collagene è pari ad otto volte il tenore di idrossiprolina.

INDICAZIONE E DESIGNAZIONE DEGLI INGREDIENTI

PARTE A – DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALL'INDICAZIONE DEGLI INGREDIENTI IN

ORDINE DECRESCENTE DI PESO

Categoria di ingredienti	Disposizione relativa all'indicazione con riferimento al peso
1. Acqua aggiunta e ingredienti volatili	Sono indicati nell'elenco in funzione del loro peso nel prodotto finito. La quantità d'acqua aggiunta come ingrediente in un prodotto alimentare è determinata sottraendo dalla quantità totale del prodotto finito la quantità totale degli altri ingredienti utilizzati. Questa quantità può non essere presa in considerazione se, in termini di peso, non supera il 5% del prodotto finito. Questa deroga non si applica ai prodotti alimentari non trasformati.
2. Ingredienti utilizzati sotto forma concentrata o disidratata e ricostituiti durante la fabbricazione	Possono essere indicati nell'elenco in ordine di peso così come sono stati registrati prima della concentrazione o della disidratazione..
3. Ingredienti utilizzati in prodotti alimentari concentrati o disidratati che sono destinati ad essere ricostituiti mediante l'aggiunta di acqua	Possono essere indicati nell'elenco secondo l'ordine delle proporzioni nel prodotto ricostituito, purché l'elenco degli ingredienti sia accompagnato dalle seguenti diciture: "ingredienti del prodotto ricostituito" o "ingredienti del prodotto pronto al consumo".
4. Ortofrutticoli o funghi nessuno dei quali predomina in termini di peso in modo significativo e che sono utilizzati in proporzioni suscettibili di variare, utilizzati in una miscela come ingredienti di un prodotto alimentare	Possono essere raggruppati nell'elenco degli ingredienti sotto la designazione "frutta", "legumi" o "funghi" seguiti dalla dicitura "in proporzione variabile", immediatamente seguita dall'enumerazione dei frutti, legumi o funghi presenti. In questo caso, la miscela è indicata nell'elenco degli ingredienti, conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, sulla base del peso totale della frutta, dei legumi o dei funghi presenti.
5. Miscele di spezie o piante aromatiche, nessuna delle quali predomina in peso in modo significativo	Possono essere enumerate secondo un ordine diverso, purché l'elenco di tali ingredienti sia accompagnato da una dicitura come "in proporzione variabile".
6. Ingredienti che costituiscono meno del 2% del prodotto finito	Possono essere elencati in un ordine diverso dopo gli altri ingredienti.
7. Ingredienti, simili o sostituibili tra di loro, suscettibili di essere utilizzati nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare senza alterarne la composizione, la natura o il valore percepito, e nella misura in cui costituiscono meno del 2% del prodotto finito	Possono essere indicati nell'elenco degli ingredienti mediante la dicitura "contiene ... e/o ...", nel caso in cui almeno uno di non più di due ingredienti sia presente nel prodotto finito. Questa disposizione non si applica agli additivi alimentari o agli ingredienti enumerati nel presente allegato, parte C, né alle sostanze o ai prodotti che provocano allergie o intolleranze elencati nell'allegato II.

PARTE B – INGREDIENTI CHE POSSONO ESSERE DESIGNATI CON LA DENOMINAZIONE DI UNA CATEGORIA PIUTTOSTO CHE CON UNA DENOMINAZIONE SPECIFICA

Fatto salvo l'articolo 22, gli ingredienti che appartengono a una delle categorie di prodotti alimentari sottoelencate e che sono componenti di un altro prodotto alimentare possono essere designati con la denominazione di tale categoria invece che con la denominazione specifica.

Definizione della categoria di prodotto alimentare	Designazione
1. Oli raffinati diversi dall'olio d'oliva	"Olio" accompagnato – o dall'aggettivo, a seconda dei casi, "vegetale" o "animale", – o dall'indicazione dell'origine specifica vegetale o animale L'aggettivo totalmente o parzialmente idrogenato, a seconda dei casi, deve accompagnare l'indicazione di un olio idrogenato, a meno che le quantità di acidi grassi saturi e di acidi grassi trans figurino nella dichiarazione nutrizionale.
2. Grassi raffinati	"Grasso" o "materia grassa", completata – o dall'aggettivo, a seconda dei casi, "vegetale" o "animale", – o dall'indicazione dell'origine specifica vegetale o animale L'aggettivo totalmente o parzialmente idrogenato, a seconda dei casi, deve accompagnare l'indicazione di un grasso idrogenato, a meno che le quantità di acidi grassi saturi e di acidi grassi trans figurino nella dichiarazione nutrizionale.
3. Miscele di farine provenienti da due o più specie di cereali	"Farine", seguita dall'enumerazione delle specie di cereali da cui provengono, in ordine decrescente di peso
4. Amidi e fecole naturali e amidi e fecole modificati per via fisica o da enzimi	"Amido(i)/fecola(e)"
5. Qualsiasi specie di pesce quando il pesce costituisce un ingrediente di un altro prodotto alimentare, purché la denominazione e la presentazione non facciano riferimento ad una precisa specie di pesce	"Pesce(i)"
6. Qualsiasi specie di formaggio quando il formaggio o una miscela di formaggi costituisce un ingrediente di un altro prodotto alimentare, purché la denominazione e la presentazione di quest'ultimo non facciano riferimento ad una precisa specie di formaggio	"Formaggio(i)"
7. Tutte le spezie che non superino il 2% in peso del prodotto	"Spezia(e)" o "miscela di spezie"
8. Tutte le piante o parti di piante aromatiche che non superino il 2% in peso del prodotto	"Pianta(e) aromatica(che)" o "miscela di piante aromatiche"
9. Qualsiasi preparazione di gomma utilizzata nella fabbricazione della gomma base per le gomme da masticare	"Gomma base"

Definizione della categoria di prodotto alimentare	Designazione	
10. Pangrattato di qualsiasi origine	"Pangrattato"	
11. Qualsiasi categoria di saccarosio	"Zucchero"	
12. Destrosio anidro e monoidrato	"Destrosio"	
13. Sciroppo di glucosio e sciroppo di glucosio disidratato	"Sciroppo di glucosio"	
14. Tutte le proteine del latte (caseine, caseinati e proteine del siero di latte) e loro miscele	"Proteine del latte"	
15. Burro di cacao di pressione o di torsione o raffinato	"Burro di cacao"	
16. Tutti i tipi di vino di cui all'allegato XI ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio	"Vino"	
17. I muscoli scheletrici ⁴⁶ delle specie di mammiferi e di uccelli riconosciute idonee al consumo umano con i tessuti che vi sono contenuti o vi aderiscono, per i quali il tenore totale di grassi e tessuto connettivo non supera i valori qui di seguito indicati e quando la carne costituisce un ingrediente di un altro prodotto alimentare. Limiti massimi di grassi e tessuto connettivo per gli ingredienti designati dal termine di "carne(i) di...".	"carne(i) di..." e la(le) denominazione (i) ⁴⁷ della(e) specie animale(i) da cui proviene(provengono)	
<i>Specie</i>	<i>Tenore in materie grasse</i>	Rapporto collagene/proteine della carne ⁴⁸ .
- Mammiferi (esclusi conigli e suini) e miscugli di specie con predominanza di mammiferi	25 %	25 %
- Suini	30 %	25 %
- Volatili e conigli	15 %	10 %
<p>Quando questi tenori limite in materie grasse e/o in tessuto connettivo sono superati e tutti gli altri criteri della definizione di "carne(i) di..." sono rispettati, il tenore in "carne(i) di..." deve essere adeguato al ribasso di conseguenza e l'elenco degli ingredienti deve menzionare, oltre al termine "carne(i) di...", la presenza di materie grasse e/o di tessuto connettivo.</p> <p>I prodotti coperti dalla definizione di "carni separate meccanicamente" sono esclusi dalla presente definizione.</p>		

⁴⁶ Il diaframma e i masseteri fanno parte dei muscoli scheletrici, mentre il cuore, la lingua, i muscoli della testa (diversi dai masseteri), del carpo, del tarso e della coda ne sono esclusi.

⁴⁷ Per l'etichettatura in inglese, la denominazione può essere sostituita dal nome generico dell'ingrediente per la specie animale interessata.

⁴⁸ Il rapporto collagene/proteine della carne è espresso come percentuale di collagene nelle proteine della carne. Il tenore di collagene è pari ad otto volte il tenore di idrossiprolina.

18. Tutti i tipi di prodotti che rientrano nella definizione di "carni separate meccanicamente".	"carni di... separate meccanicamente " e la denominazione o le denominazioni ⁴⁷ delle specie o delle specie animali da cui provengono
--	--

PARTE C – INGREDIENTI DESIGNATI CON LA DENOMINAZIONE DELLA CATEGORIA SEGUITA DALLA DENOMINAZIONE SPECIFICA O DAL NUMERO E

Fatto salvo l'articolo 22, gli additivi e gli enzimi alimentari diversi da quelli precisati all'articolo 21, lettera b), che appartengono a una delle categorie elencate nella presente parte sono designati obbligatoriamente mediante la denominazione di questa categoria seguita dalla denominazione specifica o eventualmente dal numero E. Nel caso di un ingrediente che appartiene a più categorie, viene indicata quella corrispondente alla sua funzione principale nel caso del prodotto alimentare in questione.

Acidi
Regolatori di acidità
Agenti antiagglomeranti
Agenti antischiumogeni
Antiossidanti
Agenti di carica
Coloranti
Emulsionanti
Sali di fusione ⁴⁹
Agenti rassodanti
Esaltatori di sapidità
Agenti di trattamento della farina
Agenti schiumogeni
Agenti gelificanti
Agenti di rivestimento
Agenti umidificanti
Amidi modificati ⁵⁰
Conservanti
Gas propulsore
Agenti lievitanti
Agenti sequestranti
Stabilizzanti
Edulcoranti
Addensanti

⁴⁹ Soltanto per i formaggi fusi e i prodotti a base di formaggio fuso.

⁵⁰ L'indicazione di una denominazione specifica o di un numero E non è richiesta.

PARTE D – DESIGNAZIONE DEGLI AROMI NELL'ELENCO DEGLI INGREDIENTI

1. Gli aromi sono designati sia con il termine "aroma(i)", sia con una denominazione più specifica o una descrizione dell'aroma.
2. La chinina e/o la caffeina che sono utilizzate come aromi nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare sono designate nell'elenco degli ingredienti con la denominazione specifica, immediatamente dopo il termine "aroma(i)".
3. Il termine "naturale" o qualunque espressione che ha un significato sostanzialmente equivalente può essere utilizzata solo per gli aromi nei quali la componente aromatizzante contiene esclusivamente sostanze aromatizzanti definite all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1334/2008 e/o preparazioni aromatiche definite all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), di tale regolamento.
4. Se la denominazione dell'aroma contiene un riferimento alla natura o all'origine vegetale o animale delle sostanze utilizzate, il termine "naturale" o qualunque altra espressione avente un significato sostanzialmente equivalente può essere utilizzata solo se la componente aromatizzante è stata isolata mediante procedimenti fisici adeguati o procedimenti enzimatici o microbiologici, o procedimenti tradizionali di preparazione dei prodotti alimentari unicamente o quasi unicamente a partire dal prodotto alimentare o dalla fonte di aromi interessata.

PARTE E – DESIGNAZIONE DEGLI INGREDIENTI COMPOSTI

1. Un ingrediente composto può figurare nell'elenco degli ingredienti sotto la sua denominazione, nella misura in cui essa è prevista dalla regolamentazione o fissata dall'uso, in rapporto al suo peso globale, e deve essere immediatamente seguita dall'elenco dei suoi ingredienti.
2. L'elencazione degli ingredienti prevista per gli ingredienti composti non è obbligatoria:
 - a) quando la composizione dell'ingrediente composto è definita nel quadro di disposizioni vigenti dell'Unione e nella misura in cui l'ingrediente composto interviene per meno del 2% nel prodotto finito; tuttavia, tale disposizione non si applica agli additivi alimentari, fatte salve le disposizioni dell'articolo 21, lettere da a) a d); oppure
 - b) per gli ingredienti composti che consistono in miscele di spezie e/o di piante aromatiche che costituiscono meno del 2% del prodotto finito, ad eccezione degli additivi alimentari, fatto salvo quanto disposto all'articolo 21, lettere da a) a d); oppure
 - c) quando l'ingrediente composto è un prodotto alimentare per il quale l'elenco degli ingredienti non è richiesto dalle disposizioni dell'Unione.

INDICAZIONE QUANTITATIVA DEGLI INGREDIENTI

1. L'indicazione quantitativa non è richiesta:
 - a) per un ingrediente o una categoria di ingredienti:
 - i) il cui peso netto sgocciolato è indicato conformemente all'allegato VIII, punto 5; oppure
 - ii) la cui quantità deve già figurare obbligatoriamente sull'etichettatura in virtù delle disposizioni dell'Unione; oppure
 - iii) che è utilizzato in piccole quantità a fini di aromatizzazione; oppure
 - iv) che, pur figurando nella denominazione del prodotto alimentare, non è suscettibile di determinare la scelta del consumatore dello Stato membro di commercializzazione poiché la variazione di quantità non è essenziale per caratterizzare il prodotto alimentare o tale da distinguerlo da altri prodotti simili; oppure
 - b) quando disposizioni specifiche dell'Unione determinano in modo preciso la quantità degli ingredienti o della categoria d'ingredienti senza prevederne l'indicazione sull'etichettatura; oppure
 - c) nei casi di cui all'allegato VI, parte A, punti 4 e 5.

2. L'articolo 23, paragrafo 1, lettere a) e b), non si applica nel caso:
 - a) di ingredienti o di categorie d'ingredienti recanti l'indicazione "con edulcorante(i)" o "con zucchero(i) ed edulcorante(i)" quando la denominazione del prodotto alimentare è accompagnata da tale indicazione conformemente all'allegato III; oppure
 - b) di vitamine o di sali minerali aggiunti, quando tali sostanze devono essere oggetto di una dichiarazione nutrizionale.

3. L'indicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria d'ingredienti:
- a) è espressa in percentuale e corrisponde alla quantità dell'ingrediente o degli ingredienti al momento della loro utilizzazione; e
 - b) figura nella denominazione del prodotto alimentare o immediatamente accanto a tale denominazione, o nella lista degli ingredienti in rapporto con l'ingrediente o la categoria d'ingredienti in questione.
4. In deroga al punto 3,
- a) per i prodotti alimentari che hanno subito una perdita di umidità in seguito al trattamento termico o di altro tipo, la quantità è indicata in percentuale corrispondente alla quantità dell'ingrediente o degli ingredienti utilizzati, in relazione col prodotto finito, tranne quando tale quantità o la quantità totale di tutti gli ingredienti menzionati sull'etichettatura supera il 100%, nel qual caso la quantità è indicata in funzione del peso dell'ingrediente o degli ingredienti utilizzati per preparare 100 g di prodotto finito;
 - b) la quantità degli ingredienti volatili è indicata in funzione della loro proporzione ponderale nel prodotto finito;
 - c) la quantità degli ingredienti utilizzati sotto forma concentrata o disidratata e ricostituiti durante la fabbricazione può essere indicata sulla base della loro proporzione ponderale così come registrata prima della loro concentrazione o disidratazione;
 - d) quando si tratta di prodotti alimentari concentrati o disidratati cui occorre aggiungere acqua, la quantità degli ingredienti può essere indicata sulla base della loro proporzione ponderale nel prodotto ricostituito.

INDICAZIONE DELLA QUANTITÀ NETTA

1. L'indicazione della quantità netta non è obbligatoria per i prodotti alimentari:
 - a) che sono soggetti a notevoli perdite del loro volume o della loro massa e che sono venduti al pezzo o pesati davanti all'acquirente; oppure
 - b) la cui quantità netta è inferiore a 5g o 5ml; questa disposizione non si applica tuttavia nel caso delle spezie e delle piante aromatiche;
 - c) che sono comunemente venduti al pezzo, a condizione che il numero dei pezzi possa chiaramente essere visto e facilmente contato dall'esterno o, in caso contrario, che sia indicato nell'etichettatura.

2. Quando l'indicazione di un certo tipo di quantità (come ad esempio la quantità nominale, la quantità minima o la quantità media) è prevista da disposizioni dell'Unione e, in loro assenza, da disposizioni nazionali, questa quantità è la quantità netta nel senso del presente regolamento.

3. Quando un preimballaggio è costituito da due o più preimballaggi individuali contenenti la stessa quantità dello stesso prodotto, l'indicazione della quantità netta è data indicando la quantità netta contenuta in ciascun imballaggio individuale e il loro numero totale. Tali indicazioni non sono tuttavia obbligatorie quando il numero totale degli imballaggi individuali può essere chiaramente visto e facilmente contato dall'esterno e quando almeno un'indicazione della quantità netta contenuta in ciascun imballaggio individuale può essere chiaramente vista dall'esterno.

4. Quando un preimballaggio è costituito da due o più imballaggi individuali che non sono considerati come unità di vendita, l'indicazione della quantità netta è fornita indicando la quantità netta totale e il numero totale degli imballaggi individuali.

5. Quando un prodotto alimentare solido è presentato in un liquido di copertura, viene indicato anche il peso netto sgocciolato di questo prodotto alimentare. Quando il prodotto alimentare è stato glassato, il peso netto indicato del prodotto alimentare non include la glassa.

Ai sensi del presente punto, per "liquido di copertura" s'intendono i seguenti prodotti, eventualmente mescolati e anche quando si presentano congelati o surgelati, purché il liquido sia soltanto accessorio rispetto agli elementi essenziali della preparazione in questione e non sia pertanto decisivo per l'acquisto: acqua, soluzioni acquose di sali, salamoia, soluzioni acquose di acidi alimentari, aceto, soluzioni acquose di zuccheri, soluzioni acquose di altre sostanze o materie edulcoranti, succhi di frutta e ortaggi nei casi delle conserve di frutta e ortaggi.

TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE E DATA DI LIMITE DI CONSUMO

1. Il termine minimo di conservazione è indicato come segue:
 - a) La data è preceduta dai termini:
 - "Da consumarsi preferibilmente entro il..." quando la data comporta l'indicazione del giorno;
 - "Da consumarsi preferibilmente entro fine..." negli altri casi;
 - b) i termini di cui alla lettera a) sono accompagnati:
 - dalla data stessa; oppure
 - dall'indicazione del punto in cui essa è indicata sull'etichetta.

Ove necessario, tali indicazioni sono completate dall'enunciazione delle condizioni che garantiscono la conservazione indicata;
 - c) la data comprende il giorno, il mese ed eventualmente l'anno, nell'ordine e in forma chiara.

Tuttavia, per i prodotti alimentari

 - conservabili per meno di tre mesi, è sufficiente l'indicazione del giorno e del mese;
 - conservabili per più di tre mesi ma non oltre 18 mesi, è sufficiente l'indicazione del mese e dell'anno;
 - conservabili per più di 18 mesi, è sufficiente l'indicazione dell'anno;

- d) fatte salve le disposizioni dell'Unione che prescrivono altre indicazioni di data, l'indicazione del termine minimo di conservazione non è richiesta nei casi:
- degli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che non sono stati sbucciati o tagliati o che non hanno subito trattamenti analoghi; questa deroga non si applica ai semi germinali e prodotti analoghi quali i germogli di leguminose;
 - dei vini, vini liquorosi, vini spumanti, vini aromatizzati e prodotti simili ottenuti a base di frutta diversa dall'uva, nonché delle bevande del codice NC 2206 00 ottenute da uva o mosto di uva;
 - delle bevande con un contenuto di alcol pari o superiore al 10% in volume;
 - dei prodotti della panetteria e della pasticceria che, per loro natura, sono normalmente consumati entro le 24 ore successive alla fabbricazione;
 - degli aceti;
 - del sale da cucina;
 - degli zuccheri allo stato solido;
 - dei prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente in zuccheri aromatizzati e/o colorati;
 - delle gomme da masticare e prodotti analoghi.

2. La data limite di consumo è indicata nel modo seguente:

- a) è preceduta dai termini "da consumare entro...";
- b) i termini di cui alla lettera a) sono seguiti:
- dalla data stessa; oppure
 - dall'indicazione del punto in cui essa è indicata sull'etichetta.

Tali indicazioni sono seguite dalla descrizione delle condizioni di conservazione da rispettare;

- c) la data comprende il giorno, il mese ed eventualmente l'anno, nell'ordine e in forma chiara.

**TIPI DI CARNI PER LE QUALI È OBBLIGATORIO INDICARE IL PAESE DI
ORIGINE O IL LUOGO DI PROVENIENZA**

Codici NC (Nomenclatura combinata 2010)	Descrizione
0203	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate
0204	Carni di animali delle specie ovina o caprina, fresche, refrigerate o congelate
Ex 0207	Carni fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 0105

TITOLO ALCOLOMETRICO

Il titolo alcolometrico volumico effettivo delle bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2% in volume è indicato da una cifra con non più di un decimale. Essa è seguita dal simbolo "% vol" e può essere preceduta dal termine "alcol" [o dall'abbreviazione "alc."].

Il titolo alcolometrico è determinato a 20°C.

Le tolleranze consentite, positive o negative, rispetto all'indicazione del titolo alcolometrico volumico ed espresse in valori assoluti, sono indicate conformemente alla seguente tabella. Esse si applicano fatte salve le tolleranze risultanti dal metodo d'analisi utilizzato per la determinazione del titolo alcolometrico.

Descrizione delle bevande	Tolleranza positiva o negativa
1. Birre del codice NC 2203 00 con contenuto alcolometrico volumico non superiore a 5,5% vol.; bevande non frizzanti del codice NC 2206 00 ottenute dall'uva;	0,5 % vol.
2. Birre con contenuto alcolometrico superiore a 5,5% vol.; bevande frizzanti del codice NC 2206 00 ottenute dall'uva, sidri, vini di rabarbaro, vini di frutta e altri prodotti fermentati simili, derivati da frutta diversa dall'uva, eventualmente frizzanti o spumanti; idromele;	1 % vol.
3. Bevande contenenti frutta o parte di piante in macerazione;	1,5 % vol.
4. Eventuali altre bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2% in volume;	0,3% vol.

CONSUMI DI RIFERIMENTO**PARTE A – CONSUMI DI RIFERIMENTO PER VITAMINE E SALI MINERALI (ADULTI)****1. Vitamine e sali minerali che possono essere dichiarati e relativi valori nutritivi di riferimento**

Vitamina A (µg)	800	Ferro (mg)	2000
Vitamina D (µg)	5	Ferro (mg)	800
Vitamina E (mg)	12	Calcio (mg)	800
Vitamina K (µg)	75	Fosforo (mg)	700
Vitamina C (mg)	80	Magnesio (mg)	375
Tiammina (mg)	1,1	Ferro (mg)	14
Riboflavina (mg)	1,4	Zinco (mg)	10
Niacina (mg)	16	Rame (mg)	1
Vitamina B6 (mg)	1,4	Manganese (mg)	2
Acido folico (µg)	200	Fluoro (mg)	3,5
Vitamina B12 (µg)	2,5	Selenio(µg)	55
Biotina (µg)	50	Cromo (µg)	40
Acido pantotenico (mg)	6	Molibdeno (µg)	50
		Iodio (µg)	150

2. Quantità significative di vitamine e di sali minerali

Di norma, per decidere cosa costituisce una quantità significativa dovrebbero essere presi in considerazione i seguenti valori:

- il 15% dei valori nutritivi di riferimento specificati al punto 1 per 100 g o 100ml nel caso di prodotti diversi dalle bevande; oppure
- il 7,5% dei valori nutritivi di riferimento specificati al punto 1 per 100ml nel caso delle bevande; oppure
- il 15% dei valori nutritivi di riferimento specificati al punto 1 per porzione se l'imballaggio contiene una sola porzione.

**PARTE B – CONSUMI DI RIFERIMENTO DI ELEMENTI NUTRITIVI ED ENERGETICI DIVERSI DALLE
VITAMINE E DAI SALI MINERALI (ADULTI)**

Elementi nutritivi o energetici	Consumo di riferimento
Energia	8400 kJ (2000 kcal)
Grassi totali	70 g
Acidi grassi saturi	20 g
Carboidrati	260 g
Zuccheri	90 g
Sale	6 g

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE

COEFFICIENTI DI CONVERSIONE PER IL CALCOLO DELL'ENERGIA

Per la dichiarazione il valore energetico deve essere calcolato usando i seguenti coefficienti di conversione :

- carboidrati (ad esclusione dei polioli)	4 kcal/g — 17 kJ/g
- polioli	2,4 kcal/g — 10 kJ/g
- proteine	4 kcal/g — 17 kJ/g
- grassi	9 kcal/g — 37 kJ/g
- salatrim	6 kcal/g — 25 kJ/g
- alcol (etanolo)	7 kcal/g — 29 kJ/g
- acidi organici	3 kcal/g — 13 kJ/g
- fibre alimentari	2 kcal/g — 8 kJ/g
- eritritolo	0 kcal/g — 0 kJ/g

ESPRESSIONE E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE

Le unità di misura da usare nella dichiarazione nutrizionale per l'energia (kilojoule (kJ) e kilocalorie (kcal)) e per la massa (grammi (g), milligrammi (mg) e microgrammi (µg)) e l'ordine di presentazione, se del caso, sono i seguenti:

energia	kJ e kcal
grassi	g
di cui:	
- acidi grassi saturi	g
- acidi grassi trans	g
- acidi grassi monoinsaturi	g
- acidi grassi polinsaturi	g
carboidrati	g
di cui:	
- zuccheri	g
- polioli	g
- amido	g
fibre alimentari	g
proteine	g
sale	g
vitamine e sali minerali	le unità indicate nell'allegato XI, parte A, punto 1

